Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 188
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 settembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 10
3ª - Affari esteri . . . . . » 18
4ª - Difesa . . . . . » 23
5ª - Bilancio . . . . . » 27
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 29
7ª - Istruzione . . . . . » 35
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 43
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 52
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 57
11ª - Lavoro . . . . . » 62
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 68
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 94
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 102

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 109

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 110

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 112
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 116
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 117
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 124
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 125
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 126
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 127

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 138

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono il ministro della solidarietà sociale Ferrero e il sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Scanu.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa: è proseguito il confronto – avviato nella riunione di ieri – concernente l'organizzazione dei lavori della Commissione per l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, con l'acquisizione delle valutazioni delle diverse forze politiche sugli elementi qualificanti della possibile riforma. È intervenuto anche il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti, il quale ha registrato la convergenza della generalità delle forze politiche sull'esigenza di garantire la preventiva indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro ha inoltre sottolineato come elemento di novità le dichiarazioni di alcuni Gruppi secondo le quali la previsione di un premio di maggioranza non è più considerata elemento irrinunciabile, ed ha individuato nella esigenza di piena attuazione dei princìpi di parità di cui all'articolo 51 della Costituzione e di ridefinizione del rapporto tra cittadini ed eletti ulteriori elementi di convergenza.

Il presidente BIANCO informa inoltre di aver prospettato all'Ufficio di Presidenza, nella sua composizione integrata, l'opportunità di dedicare una seduta della Commissione alle iniziative concernenti la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero e un'altra seduta alla questione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Ha infine proposto di dedicare un'ulteriore apposita seduta della

Commissione alle valutazioni dei Gruppi parlamentari sui seguenti, specifici profili: la previsione di un premio di maggioranza; la fissazione di una soglia di sbarramento esplicita, ovvero come conseguenza della ridefinizione delle circoscrizioni elettorali; l'indicazione preventiva del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e dunque la definizione delle coalizioni elettorali e di governo; la ridefinizione del rapporto tra eletti ed elettori, operando una scelta tra liste bloccate, preferenze, collegi uninominali. Sulla base degli orientamenti così espressi egli, in qualità di relatore sui disegni di legge in materia, ha manifestato l'intenzione di predisporre in tempi rapidi un testo che potrebbe quindi essere assunto a base dell'esame, auspicando che possa essere discusso dall'Assemblea al termine della sessione di bilancio che sta per iniziare.

Riferisce, infine, che non essendosi concluso il dibattito su tali modalità organizzative, la loro definizione è stata rinviata a una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1757) ***BIANCO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296***

(Esame e rinvio)

Il relatore SINISI *(Ulivo)* rammenta che l'articolo 1, comma 580, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevedendo l'istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ha disposto la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e il trasferimento delle risorse di quest'ultima alla citata Agenzia. A tal fine, il comma 585 del medesimo articolo ha previsto l'adozione dei relativi regolamenti attuativi.

Osserva che la mancata adozione delle norme regolamentari entro il termine previsto di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria impedisce l'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie e umane e il subentro da parte dell'Agenzia; si è così determinata una condizione di incertezza, rilevata anche dalla Corte dei conti, che il disegno di legge in titolo risolve, differendo la soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione alla data di entrata in vigore delle norme attuative, quando l'Agenzia istituita dalla legge finanziaria per il 2007 sarà effettivamente operativa.

Il presidente BIANCO, primo firmatario del disegno di legge in esame, precisa che il provvedimento ha lo scopo di consentire la continuità delle attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, poste in dubbio per la mancata tempestiva adozione dei regolamenti attuativi, e non è improntato ad alcun intento dilatorio.

Il senatore SAPORITO *(AN)* sottolinea che il disegno di legge ha lo scopo di risolvere un problema concreto e non pregiudica la definizione organizzativa dell'agenzia unica di formazione dei dipendenti e dirigenti della pubblica amministrazione. In particolare, si tratta di rassicurare il personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione rispetto all'incertezza che si è determinata con la mancata adozione dei regolamenti attuativi.

Inoltre, auspica che il ministro Nicolais illustri alla Commissione le linee della politica del Governo in materia di pubblica amministrazione e pubblico impiego e che chiarisca le dichiarazioni, a suo avviso avventate, a proposito di *turn over* e organizzazione del personale della pubblica amministrazione.

Il senatore QUAGLIARIELLO *(FI)* ricorda che la disposizione della legge finanziaria che istituisce la nuova Agenzia per la formazione del personale della pubblica amministrazione non fu discussa adeguatamente in Parlamento a causa della questione di fiducia che il Governo pose per l'approvazione della manovra finanziaria. Sottolinea le difficoltà in cui si trovano i dipendenti della Scuola della pubblica amministrazione a causa delle incertezze interpretative, rilevate anche dalla Corte dei conti. Dal momento che la pubblica amministrazione non può considerarsi appartenente all'una o all'altra parte politica, l'opposizione intende esprimere, con l'adesione al disegno di legge in titolo, un doveroso senso di responsabilità verso le esigenze del Paese.

Infine, sottolinea quale segnale di pericoloso declino del Paese, la circostanza che un corso-concorso per il reclutamento di dirigenti della pubblica amministrazione si svolgerà la prossima primavera a distanza di nove anni dal precedente.

Il sottosegretario SCANU fa presente che il Governo riconosce le esigenze richiamate dal relatore e dal Presidente, in particolare quella di una chiarificazione nei confronti della Corte dei conti, ma soprattutto per i lavoratori e per il Paese. Precisa che la disposizione in esame, come è stato sottolineato anche dal presidente Bianco, ha il significato di un rafforzamento delle strutture formative della pubblica amministrazione.

Si impegna, inoltre, a rappresentare al ministro Nicolais la richiesta di un confronto più generale sulle politiche concernenti la pubblica amministrazione.

Il PRESIDENTE si riserva di invitare il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione a illustrare alla Commissione gli indirizzi in materia di funzione pubblica, e segnatamente sulle questioni specifiche della formazione della dirigenza.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di domani, giovedì 20 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale – Dipartimento per le politiche antidroga (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 25-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e rinvio)

Il relatore SINISI *(Ulivo)* riferisce sullo schema di decreto in titolo attuativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha previsto il trasferimento al Ministero della solidarietà sociale dei compiti in materia di politica antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente soppressione del Dipartimento nazionale delle politiche antidroga. L'articolo 1 prevede che il Ministero della solidarietà sociale si avvale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, mentre l'articolo 2 stabilisce che fino al completamento delle procedure per la copertura dei posti in organico, il Ministero stesso si avvale del personale già in servizio presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il quale è posto in posizione di dipendenza funzionale dal Ministero, pur rimanendo i relativi oneri a carico della Presidenza del Consiglio. L'articolo 3 prevede in via transitoria l'utilizzo della sede del soppresso Dipartimento e l'articolo 4 regola il subentro nei rapporti da parte del Ministero della solidarietà sociale.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MANTOVANO *(AN)* esprime perplessità sull'opportunità di attribuire a un Ministro il coordinamento di attività a cui partecipano altri dicasteri e chiede chiarimenti in ordine alla destinazione delle unità di personale già impiegate nel soppresso Dipartimento nazionale per le politiche antidroga: in particolare, ritiene che la mancata attribuzione al Ministero della solidarietà sociale di quel personale dia luogo a una dispersione di professionalità.

Il ministro FERRERO, rispondendo anche alla richiesta di chiarimenti della senatrice ALBERTI CASELLATI *(FI)*, conferma che al Ministero della solidarietà sociale vengono trasferiti tutti i compiti del soppresso Dipartimento per le politiche antidroga e che il Ministro si avvarrà del personale indicato all'articolo 2. Si riserva di fornire alla Commissione informazioni di maggiore dettaglio sul personale coinvolto e in particolare sulla sua consistenza numerica. Dopo aver ricordato le più recenti attività del Dipartimento, tra le quali la costituzione della consulta e del comitato scientifico con maggiore attenzione al pluralismo associativo e la defini-

zione del Piano d'azione antidroga, giudica sufficiente la dotazione di personale prevista nel decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1512) ***Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicita'-degli atti di indagine,*** approvato dalla Camera dei deputati

(95) ***VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale***

(366) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(510) ***CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617 – septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale***

(664) ***CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicita'degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti (gli emendamenti sono stati già pubblicati nel resoconto della seduta di ieri, martedì 18 settembre).

Il senatore BULGARELLI*(IU-Verdi-Com)*, nel condividere le riflessioni svolte dalla senatrice Boccia, dichiara che gli emendamenti, presentati congiuntamente dal Gruppo di rifondazione Comunista e dal Gruppo Verdi-Comunisti Italiani, incidono su pochi articoli del provvedimento.

Egli ritiene infatti condivisibile l'impianto generale del disegno di legge in titolo che, a suo avviso, rappresenta un momento importante di riforma di un sistema che negli anni ha dimostrato non pochi limiti.

L'oratore si sofferma in particolare sull'articolo 21 del disegno di legge n. 1512, rilevando come esso significativamente abbia la stessa numerazione dell'articolo della Costituzione che garantisce la libertà di informazione. Gli emendamenti presentati a tale articolo, peraltro condivisi anche da altri Gruppi parlamentari, sono volti a meglio contemperare, da una parte, il diritto alla riservatezza degli atti e, dall'altra, i diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, di informare e di essere informati. Al riguardo egli palesa l'esigenza di sottrarre tali questioni a polemiche legate a contingenze politico giudiziarie, al fine di realizzare un intervento legislativo che al contrario possa risultare efficace anche in futuro, essendo – quella all'esame della Commissione – una materia particolarmente delicata su cui non è opportuno intervenire con eccessiva frequenza.

L'oratore, dopo aver affermato che la funzione e la rilevanza sociale dell'informazione debba costituire un punto di riferimento essenziale cui parametrare ogni possibile intervento all'articolo 21 del disegno di legge, rinvia a quanto già argomentato dalla senatrice Boccia in ordine alle puntuali proposte emendative presentate congiuntamente dai due Gruppi.

Il senatore comunica altresì che, qualora venissero accolte alcune delle modifiche più significative, gran parte degli emendamenti presentati potrebbero essere eventualmente ritirati.

L'oratore passa quindi brevemente ad illustrare gli emendamenti proposti all'articolo 3, volti a proporre una formulazione migliore dell'articolo 240-*ter,* del codice di procedura penale.

Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 7, l'oratore osserva che essi tendono a meglio esplicitare il mantenimento del regime e del numero delle proroghe per le attività intercettative riferite ai reati più gravi, in particolare a quelli di criminalità organizzata. In particolare, egli si sofferma sugli emendamenti alla lettera c), in ordine ai presupposti della proroga delle intercettazioni. Rileva infatti che, per i reati di particolare complessità, possono emergere nuovi elementi investigativi anche non immediatamente e direttamente connessi ai presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale. In tal caso egli ritiene troppo penalizzante il limite di proroga di cui alla lettera c) dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1512. Si rimette comunque alla Commissione sulla effettiva necessità di un chiarimento interpretativo sul punto.

L'oratore auspica infine una riflessione sull'obbligo di motivazione della proroga del termine di deposito dei verbali e delle registrazioni, oggetto di alcune proposte emendative, soffermandosi altresì su ulteriori emendamenti all'articolo 21, in tema di aggravanti a carico di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nonchè sulla scriminante della rilevanza sociale delle informazioni pubblicate in nome del diritto di cronaca.

In conclusione, l'oratore osserva che un approfondito esame delle questioni oggetto delle proposte illustrate può favorire un più meditato e

nello stesso tempo celere esame del provvedimento, al fine di equilibrare, nel modo più opportuno, i diversi valori costituzionali coinvolti.

Il senatore D'AMBROSIO *(Ulivo)* rileva preliminarmente la complessità della materia oggetto del disegno di legge n. 1512, osservando che il tema delle intercettazioni telefoniche incide su molteplici diritti costituzionali, in particolare sul diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, sul diritto alla libertà di informazione e di stampa, nonchè sul diritto di difesa, tutelato all'articolo 24 della Costituzione.

Quanto all'eco suscitata dalle recenti vicende politico-giudiziarie, egli rileva che la soluzione migliore, in ordine alle intercettazioni aventi ad oggetto membri del Parlamento, era, rispetto a quella contenuta nella legge n. 140 del 2003, la disciplina presente nel codice di procedura penale del 1989, perchè più coerente con l'impianto dell'articolo 68 della Costituzione, così come modificato nel 1993.

L'oratore passa quindi all'illustrazione degli emendamenti da lui presentati, osservando innanzitutto che, con l'emendamento 1.20, è anticipata la possibilità di pubblicazione degli atti al momento della dichiarazione di chiusura del dibattimento di primo grado. Al riguardo ritiene che la soluzione adottata dal disegno di legge n. 1512, consentendo la pubblicazione solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, sia eccessivamente restrittiva. In proposito, egli rileva che la soluzione da lui proposta consente un adeguato bilanciamento tra le esigenze processuali, essendo la chiusura del dibattimento un momento conclusivo anche in ordine alla raccolta delle prove, e la tutela del diritto di informare e di essere informati su vicende processuali di notevole rilevanza sociale.

Nell'illustrare l'emendamento 7.3, l'oratore critica in primo luogo la scelta di inserire, nel decreto motivato con il quale il giudice autorizza il pubblico ministero a compiere intercettazioni, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato. In secondo luogo esprime profonde riserve sulla scelta di colpire, con la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, gli atti che il pubblico ministero acquisisce senza l'autorizzazione. Ciò, a suo avviso, rischia di essere sfruttato dalle parti per annullare indagini particolarmente delicate su reati di estrema gravità.

Quanto all'emendamento 7.8, l'oratore evidenzia la necessità di sopprimere il limite della proroga di tre mesi, ritenendolo eccessivamente ridotto, anche in considerazione del fatto che il codice stabilisce il termine di sei mesi per la durata delle indagini preliminari.

L'oratore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 21.21, volto a prevedere, quale sanzione a carico di soggetti che pubblicano indebitamente notizie coperte da segreto, una pena ridotta rispetto a quella contenuta nel disegno di legge. Al riguardo egli ritiene che una sanzione troppo severa può costituire una grave e non giustificabile limitazione alla libertà di della stampa. Non prevedendosi inoltre un limite edittale minimo per l'ammenda, ad avviso dell'oratore si consente al giudice di graduare la

pena, tenendo conto non solo della gravità della violazione ma anche dell'importanza della notizia divulgata.

Il relatore, senatore CASSON *(Ulivo)* palesa preliminarmente l'esigenza di chiarire lo spirito dei suoi emendamenti, anche in considerazione delle errate interpretazioni fornite dalla stampa in materia. Al riguardo ritiene opportuno che i lavori parlamentari siano adeguatamente pubblicizzati, in modo da evitare fraintendimenti che, considerando la delicatezza delle questioni coinvolte anche alla luce delle recenti vicende politico giudiziarie, possono ingenerare disorientamento nell'opinione pubblica e determinare effetti non voluti.

Prima di procedere alla illustrazione degli emendamenti, il relatore chiede al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti. In primo luogo si interroga sull'opportunità di conservare l'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 240-*ter* che parla di non ben definiti accertamenti tecnici da effettuare sui documenti acquisiti al procedimento, ritenendo tale previsione ultronea e foriera di possibili numerosi ritardi.

Quanto all'articolo 16 del disegno di legge, chiede al rappresentante del Governo quale sia la *ratio* dell'inserimento di una normativa sul riciclaggio in un provvedimento in materia di intercettazioni telefoniche. Medesimi chiarimenti sono richiesti dal relatore sull'articolo 17 che, all'articolo 431 del codice di procedura penale, introduce, fra i documenti che costituiscono il fascicolo per il dibattimento, anche il verbale di cui al nuovo articolo 240-*ter* del codice di procedura penale. Al riguardo egli considera ultronea tale previsione, dal momento che il comma 5 dell'articolo 240-*ter* già prevede che il verbale di cui al comma 4 sia inserito nel fascicolo per il dibattimento.

In riferimento all'emendamento del Governo 7.12, il relatore si interroga sulla opportunità di sopprimere la individuazione, con decreto del pubblico ministero, di un ufficiale di polizia giudiziaria quale responsabile del corretto adempimento delle operazioni. Ciò, a suo avviso, costituisce una scelta in palese contrasto con l'esigenza di una chiara responsabilizzazione, sottesa al disegno di legge in titolo, in quanto attiene alle complesse attività di investigazione e di intercettazione.

Dopo aver rilevato che, accanto delle esigenze di segretezza delle diverse fasi dell'indagine, evidenziate dal senatore Centaro in sede di illustrazione dei suoi emendamenti, convivono altrettanto rilevanti esigenze di difesa della libertà di informazione, il relatore passa alla illustrazione dei suoi emendamenti, precisando di esserci limitato a presentare solo alcuni degli emendamenti, che era sua intenzione presentare, dal momento che parte degli emendamenti presentati da altri senatori della Commissione, sui quali formulerà un parere positivo, sono da lui pienamente condivisi.

Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 7, egli si sofferma in particolare sull'emendamento 7.17, che, fugando alcune preoccupazioni manifestate in sede di discussione generale, esplicita la volontà del legislatore di escludere, dalla disciplina in titolo, i procedimenti penali riferiti a

reati di particolare gravità, quali la tratta di esseri umani, la criminalità organizzata o il terrorismo, disponendo l'applicazione della normativa speciale per quanto attiene alla sussistenza dei sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni ed al numero delle proroghe, nonchè alle intercettazioni ambientali nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

L'oratore passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 10.14, il quale modifica l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, segnalando preliminarmente che non vi è alcuna volontà di limitare i poteri dell'autorità giudiziaria, ritenendo importante il rispetto della funzione giudiziaria al pari di quella parlamentare.

Egli ritiene che il vigente articolo 6 possa presentare alcuni profili di legittimità costituzionale, dal momento che interviene, con legge ordinaria, su aspetti essenziali della disciplina delle prerogative e delle immunità parlamentari, materia che ha evidente rango costituzionale. Riservandosi di esprimersi in materia dopo la decisione che la Corte costituzionale assumerà a breve sul punto, si sofferma sulle modifiche contenute nell'emendamento.

In primo luogo illustra la modifica che specifica i requisiti previsti per la richiesta di autorizzazione, la quale, a suo avviso, deve contenere le norme di legge violate, gli elementi sui quali la richiesta si fonda, i nominativi delle persone indagate, nonchè l'epoca della loro rispettiva iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Egli ritiene inoltre che essa debba dettagliatamente illustrare la rilevanza di ogni dato richiesto rispetto alle accuse formulate.

Il relatore osserva che solo questa prima parte dell'emendamento appare analoga alla prima parte dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Manzione, differenziandosene per le restanti parti.

Mentre infatti il senatore Manzione ritiene necessario reiterare le richieste di autorizzazione ogni qual volta, nel prosieguo delle intercettazioni, risultino coinvolti nuovi parlamentari, egli considera sufficiente la prima autorizzazione, ritenendo che l'istituto sia previsto a tutela dell'organo parlamentare, e non del singolo membro del Parlamento.

Altro aspetto di rilevante differenziazione tra la sua proposta emendativa e quella del senatore Manzione riguarda i criteri con cui la Camera di appartenenza concede l'autorizzazione. L'emendamento del senatore Manzione prevede infatti che tale autorizzazione sia concessa solo nell'ipotesi in cui la Camera ritenga che l'utilizzazione della conversazione o del tabulato non sia suscettibile di interferire con l'esercizio delle funzioni parlamentari, laddove, a suo avviso, la Camera competente può non autorizzare l'intercettazione qualora ravvisi l'assenza di almeno uno dei requisiti previsti per la richiesta di autorizzazione ovvero l'evidente volontà di interferire con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

In conclusione il relatore ribadisce l'esigenza di un confronto aperto e pubblico su temi di così forte rilevanza sociale e politica, onde evitare rischi di indebite strumentalizzazioni.

Il sottosegretario SCOTTI illustra in primo luogo l'emendamento governativo 7.12, rilevando le difficoltà di individuazione di un ufficiale di polizia giudiziaria responsabile per l'intero procedimento, considerando che, soprattutto in uffici di notevoli dimensioni, si verificano avvicendamenti continui, che non rendono possibile l'individuazione di un ufficiale responsabile per tutta la durata delle indagini.

Il Sottosegretario fornisce quindi alcuni chiarimenti richiesti dal relatore.

Quanto alla questione relativa agli accertamenti tecnici da effettuare sui documenti acquisiti al procedimento, il rappresentante del Governo ritiene che tale previsione non sia ultroneo, considerando che, prima di disporre le intercettazioni ambientali, si procede ad accertamenti tecnici di varia natura che richiedono un periodo superiore rispetto agli ordinari 60 giorni.

In ordine alla questione relativa all'inserimento di una norma penale in materia di riciclaggio all'interno del disegno di legge in titolo, il Sottosegretario osserva che, in sede governativa, si è profilata la necessità di estendere la disciplina sull'arresto obbligatorio in flagranza anche all'ipotesi di riciclaggio.

Condivide invece le osservazioni del relatore sul carattere superfluo della modifica, apportata, dall'articolo 17 del disegno di legge in titolo, all'articolo 431 del codice di procedura penale.

Il senatore CASTELLI *(LNP)* integra l'intervento da lui svolto in una precedente seduta e illustra alcuni suoi emendamenti, soffermandosi su due aspetti di maggiore criticità, da una parte il numero abnorme di intercettazioni telefoniche svolte in Italia e i connessi costi per la loro espletazione, dall'altra l'uso illecito che di tali intercettazioni viene fatto.

Quanto in particolare all'abuso delle intercettazioni, l'oratore comunica di aver presentato emendamenti all'articolo 21 volti a sanzionare, in modo adeguato, coloro che illegittimamente diffondono il contenuto di comunicazioni o di intercettazioni. Al riguardo egli, con l'emendamento 21.19, intende modificare l'articolo 684 del codice penale nel senso di prevedere, per il giornalista responsabile, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 10.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ritenendo che il riconoscimento del diritto di informazione e della libertà di stampa non possa operare a detrimento della dignità e dell'onore di cittadini spesso ingiustamente e incolpevolmente diffamati.

Interviene la senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* la quale, ritenendo opportune le osservazioni del rappresentante del Governo sulla necessità di approvare il disegno di legge senza che ne venga stravolto l'impianto, manifesta la sua disponibilità a riconsiderare alcune proposte, valutando eventualmente la possibilità di ritirare parte degli emendamenti presentati.

Quanto alla volontà di novellare la legge n. 140 del 2003, l'oratrice esprime invece la sua contrarietà, ritenendo inopportuno, nell'attuale con-

testo politico e sociale, approvare norme che, intervenendo sul regime delle immunità e delle prerogative parlamentari, eventualmente con la reintroduzione surrettizia dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, possano legittimamente determinare disorientamento e malessere nell'opinione pubblica.

A seguito della richiesta avanzata dal senatore CARUSO*(AN)*, il PRESIDENTE riapre il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, fissandolo alle ore 20 di domani, giovedì 20 settembre.

(1524) ***Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore Caruso aveva svolto la relazione introduttiva.
Dichiara pertanto aperta la discussione generale.

Il senatore CENTARO *(FI)* ritiene che l'estrema tecnicità della materia ed il fatto che il disegno di legge intervenga su differenti disposizioni del codice di procedura civile consiglierebbero di limitare al minimo la discussione generale, essendo invece preferibile consentire un articolato dibattito sui singoli articoli in sede di discussione degli emendamenti.

Concordano il PRESIDENTE ed il relatore CARUSO*(AN)*.

Poichè non risultano iscritti a parlare senatori, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo per la replica alla relazione.

Il sottosegretario SCOTTI si sofferma sui punti più rilevanti della relazione del senatore Caruso facendo in primo luogo presente che il Governo è ampiamente disponibile a discutere una riformulazione dell'articolo 1, che aumenta la competenza dei giudici di pace, alla luce dei suggerimenti della 2ª Commissione ed anche della più complessiva riforma, attualmente allo studio, della disciplina della magistratura onoraria.
Egli si sofferma quindi sull'articolo 11, polemicamente definito dal relatore come una norma manifesto. Egli invita il senatore Caruso a considerare non solo che nella norma di principio circa l'obbligo delle parti ad un comportamento processuale veritiero e leale e presente in molte legislazioni straniere, ma che la disposizione non è priva di effetto, potendo costituire un criterio di valutazione per il giudice in ordine alla irrogazione della condanna alle spese processuali e alla cosiddetta pena standardizzata.
Per quanto riguarda poi le osservazioni critiche formulate dal relatore in ordine all'articolo 20, egli osserva che di fronte alla mancata comparizione delle parti, certamente uno dei più frequenti fenomeni dilatori, la riformulazione dell'articolo 181 del codice di rito ha inteso proporre una

soluzione, la cancellazione dal ruolo della causa, alternativa a quella del rinvio ad un'altra udienza e della successiva dichiarazione di estinzione qualora le parti risultano nuovamente assenti.

A tal proposito il relatore CARUSO *(AN)* interviene esprimendo apprezzamento per la disponibilità del Governo ma rilevando come sia possibile anche seguire strade diverse da quelle descritte dal Sottosegretario.

Dopo aver osservato che, piuttosto che accantonare gli articoli da 22 a 25 sarebbe invece più produttivo svolgere una riflessione comune su di essi, il sottosegretario SCOTTI si sofferma sulle critiche espresse dal relatore agli articoli 46 e 48, rileva che il sistema giuridico italiano non può rimanere sordo alle richieste di modernizzazione e razionalizzazione che vengono dall'Unione europea, specie se si considera che questa possiede ormai strumenti direttamente cogenti che, se l'Italia non sarà capace di riformare da sola il proprio processo civile, rischiano di essere utilizzati con effetti dirompenti sul sistema.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 52, egli ribadisce che la disciplina della durata del processo ivi indicata da una parte non è astratta e irrealizzabile qualora si tenga conto che la valorizzazione della magistratura onoraria consentirà la riduzione dell'arretrato della magistratura ordinaria, e dall'altra rappresenta uno strumento per i giudici, anche per quelli meno energici, per riaffermare il carattere pubblicistico del processo civile e resistere più efficacemente alle iniziative dilatorie delle parti.

Il presidente SALVI fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti alla ore 20 di martedì 2 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SALVI avverte che la seduta già convocata per le ore 14,30 di domani, giovedì 20 settembre 2007, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

71ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MANTICA

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANTICA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle vicende del fermo dell'onorevole Borghezio in Belgio e di turisti italiani in Croazia

Il vice ministro DANIELI svolge le comunicazioni in titolo, soffermandosi in primo luogo sulle circostanze della manifestazione, svoltasi a Bruxelles lo scorso 11 settembre, cui ha preso parte l'onorevole Borghezio insieme a rappresentanti di associazioni fiamminghe, danesi, britanniche e tedesche. Dopo un'attenta ricostruzione dei fatti relativi al fermo dell'europarlamentare, rende noto che il Ministero degli esteri, deplorando l'accaduto, ha assunto tutte le opportune iniziative, attraverso le proprie strutture diplomatiche, nei confronti delle autorità belghe nonché del Par-

lamento europeo. Al riguardo da parte belga è stato espresso il più vivo rincrescimento in relazione alla vicenda dell'onorevole Borghezio.

Il senatore Furio COLOMBO *(Ulivo)*, dopo aver precisato che talune delle organizzazioni partecipanti alla citata manifestazione si caratterizzano per il richiamo a ideologie di matrice fascista, esprime viva preoccupazione per tale tipo di iniziativa, soffermandosi altresì sui limiti dell'immunità parlamentare.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)*, dissociandosi dal senatore Colombo, esprime il suo personale apprezzamento per gli interventi del Governo testè illustrati, sottolineando l'esigenza di un atto di deplorazione dell'atteggiamento della polizia locale da parte delle autorità di Governo belghe.

Il vice ministro DANIELI, quanto alla vicenda del fermo di turisti italiani in Croazia, dopo aver offerto una dettagliata analisi dei fatti, in relazione ai quali emergono peraltro significative difformità tra la ricostruzione resa dall'Autorità locale e quella rappresentata dai cittadini italiani, assicura che le strutture consolari italiane hanno già provveduto a svolgere i necessari interventi presso le competenti autorità locali al fine di sollecitare tutti gli accertamenti del caso affinché sia fatta chiarezza sulla vicenda e sia accordata la libertà su cauzione al cittadino italiano in stato di arresto.

Il senatore ANTONIONE *(FI)*, alla luce dello stato delle relazioni bilaterali con la Croazia, sottolinea l'esigenza di una seria presa di posizione da parte dell'Italia, segnalando l'opportunità di adottare idonee iniziative al riguardo anche a livello politico.

Il presidente MANTICA, dopo aver ringraziato il vice ministro Danieli e i senatori intervenuti, dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1587) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente MANTICA rende noto che in data odierna, dinanzi all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è tenuta l'audizione informale, come proposto dal relatore Del Roio, di rappresentanti di associazioni volte alla tutela dei diritti umani in Honduras.

Il relatore DEL ROIO *(RC-SE)*, alla luce di quanto emerso nell'ambito dell'audizione testé svolta, si riserva di formulare in una successiva seduta le conclusioni sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1725) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore LUNARDI *(FI)* riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sulla rilevanza strategica dell'Accordo all'esame della Commissione, posto che nell'arco dell'ultimo quinquennio il valico del Sempione, riferimento essenziale per l'intero tessuto connettivo, garantisce all'intero sistema comunitario una efficiente offerta trasportistica.

Dopo aver richiamato gli sforzi condotti dal Governo durante la scorsa legislatura al fine di superare i gravi livelli di criticità presenti, sull'intero arco frontaliero, con gli altri paesi, quali Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, in ordine alla situazione dei transiti, segnala che, dal 1967 ad oggi la quantità delle merci lungo l'arco alpino è cresciuta del 700 per cento. In questo quadro il relatore lamenta tuttavia che, nello stesso arco temporale, non è stata attivata in modo organico la progettazione di alcun nuovo valico, che unitamente alle penalizzazioni imposte da vincoli di natura amministrativa, quali gli «ecopunti», ha inciso in larga misura sull'aumento dei costi del trasporto in relazione al valore della merce trasportata, danneggiando la competitività dei prodotti sia dell'Italia, sia dei paesi che hanno interessi commerciali con l'Italia e con il Mediterraneo.

Dopo aver illustrato i contenuti di un apposito studio elaborato, nel giugno 2002, dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, circa le conseguenze degli intralci esistenti per l'attraversamento delle Alpi, il relatore evidenzia il grado della emergenza e la dimensione del danno generato dalla mancata infrastrutturazione e dalla imposizione di alcuni vincoli di natura amministrativa, posto che la crisi nelle forme di concorrenzialità tra i prodotti innesca processi di delocalizzazione irreversibili di alcune attività produttive presenti nell'Italia del Nord.

In questo quadro, durante la passata Legislatura, il Governo italiano ha avviato concretamente un processo programmatico mirato alla costruzione e alla ristrutturazione dei valichi, soprattutto ferroviari, ed ha inserito, sin dal dicembre 2001, all'interno del Piano decennale delle infrastrutture strategiche, apposite risorse sia per il valico ferroviario del Fré-

jus, sia per il valico ferroviario del Sempione, sia per il valico ferroviario del Brennero. A suo avviso, tale scelta strategica è stata fondamentale in quanto, nell'ambito del sistema europeo dei trasporti e delle infrastrutture, approvato durante il semestre di Presidenza italiana della Unione europea nel 2003, i tre valichi, del Frejus, del Sempione e del Brennero, sono diventati segmenti vitali di corridoi transeuropei plurimodali.

Al riguardo evidenzia come il corridoio Rotterdam – Genova, su cui insiste il valico del Sempione, si configura come un vero «canale secco» che collega il porto di Genova con quello di Rotterdam, definito anche corridoio dei due mari in quanto collega il bacino del Mediterraneo con il Mare del Nord, con rilevanti vantaggi sul piano dello sviluppo degli scambi commerciali. In ordine a tale rete, la Svizzera ha investito rilevanti risorse per realizzare il tunnel del Lötschberg, lungo 34 Km, e inaugurato, poche settimane fa, un corridoio su cui insiste il terzo valico dei Giovi, il cui progetto definitivo era stato approvato dal CIPE nella passata Legislatura e che – rileva con rammarico – l'attuale Governo ha bloccato, azzerando anche una prima tranche di circa 300 milioni di euro.

Nel sottolineare quindi la rilevanza dell'asse Genova – Novara – Sempione, nota che sia il porto di Genova, sia il porto di Rotterdam, potranno rivestire una funzione strategica per oltre 70 milioni di tonnellate di merci all'anno, consentendo a due macro economie, quella del Nord – Ovest dell'Italia e l'area vasta dei Paesi Bassi, condizioni di sviluppo e di crescita economica senza precedenti.

In questo quadro, il relatore fa presente come, nella precedente esperienza di Governo, abbia intensificato i rapporti con le autorità svizzere per sottoscrivere la Convenzione in esame ai fini del rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, dal confine di Stato a Iselle, e all'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola. Al riguardo, lamentando come non si sia ancora pervenuti alla ratifica dell'Accordo, passa ad illustrarne i contenuti. In particolare, la concessione oggetto dell'Accordo è stata rinnovata per ulteriori 99 anni, a decorrere dal 1 giugno 2005. Essa concerne la gestione e la manutenzione della infrastruttura ferroviaria, ivi inclusa la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli e la progettazione, realizzazione e messa in esercizio delle nuove costruzioni e tecnologie necessarie per l'adeguamento della infrastruttura ferroviaria alle disposizioni normative ed alle esigenze del traffico. In questo quadro precisa che i gestori della infrastruttura, italiano e svizzero, procederanno alla stipula di una convenzione che regoli le condizioni di esercizio e la prestazione dei sevizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia relativamente alla tratta di confine da Iselle a Domodossola, potendo anche concordare, previa approvazione dei Governi, una estensione territoriale della gestione unitaria della tratta ferroviaria.

In conclusione, il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il presidente MANTICA, non essendovi iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

RINVIO DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente TONINI avverte che la seduta della sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, è rinviata a domani 20 settembre alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

D I F E S A (4ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) ***NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MANNINO *(UDC)* illustra il disegno di legge, dando conto delle finalità dell'iniziativa e della platea degli interessati e proponendo conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Il senatore RAMPONI *(AN)* condivide la soluzione dell'inserimento del personale civile italiano già dipendente dalla base La Maddalena – Santo Stefano nei ruoli organici soprannumerari o in esubero della pubblica amministrazione, soluzione che rappresenta a suo avviso un vero e proprio atto dovuto.

Anche il sottosegretario CASULA esprime il pieno consenso del Governo all'ulteriore corso del disegno di legge.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(599) ***PISA ed altri. – Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa***

(1596) ***RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa***

(1765) ***PISA e Giulio MARINI. – Delega al Governo in materia di realizzazione di nuovi alloggi e di alienazione del patrimonio abitativo della Difesa***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 599 e 1596, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1765 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1765, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 599 e 1596 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 599 e 1596, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

La relatrice PISA *(SDSE)* dà conto del disegno di legge n. 1765, da ultimo assegnato, e sottolinea che l'adozione del modello professionale delle Forze armate ha comportato una diversa dislocazione delle infrastrutture militari, ponendo l'esigenza di rimodulare sul territorio gli alloggi di servizio e di incrementarne il numero. L'iniziativa legislativa intende avviare la realizzazione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disponendo che il Ministero della difesa provveda alla vendita diretta di un primo e significativo lotto del patrimonio abitativo della Difesa non funzionale alle sue esigenze e semplificando il meccanismo di vendita, con un prezzo determinato dall'Amministrazione della Difesa d'intesa con l'Agenzia del Demanio, ridotto in considerazione del reddito del nucleo familiare degli utenti e dell'eventuale perdita del titolo alla concessione, ma comunque non inferiore al 70 e 80 per cento del valore di mercato. La relatrice passa quindi ad illustrare le singole disposizioni del disegno di legge, precisando che esso intende favorire l'instaurazione di un circolo virtuoso che renda compatibili le esigenze di funzionalità delle Forze armate, le necessità abitative insoddisfatte dei volontari e le garanzie delle misure di protezione sociale per chi, per reddito o per carichi familiari, non abbia altre possibilità alloggiative. La scelta è caduta sul meccanismo della vendita diretta, con individuazione dei criteri che precostituiscono le priorità. L'articolo 3 del provvedimento prevede comunque delle clausole di salvaguardia per l'utente che non intenda acquistare e che si trovi in condizioni particolari, come la presenza di un reddito basso, l'esistenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore di *handicap* o uno stato di vedovanza. La relatrice precisa infine che il disegno di legge ha cercato di operare una sintesi degli orientamenti maggioritari emersi sia in seno al comitato ristretto che sta esaminando i disegni di legge sulla materia, sia nel corso di audizioni informali svoltesi con le organizzazioni interessate ed auspica che su questa nuova iniziativa legislativa possa dunque convergere il consenso dei componenti della Commissione. In caso contrario, esprime il timore che il Governo, cogliendo l'occasione dell'oramai imminente manovra di bilancio, offra in quella sede soluzione ad un problema che è quanto mai annoso, con la conseguenza di un ulteriore impoverimento delle prerogative e delle competenze del Parlamento.

Dopo un intervento del PRESIDENTE (avverte che, data la stretta connessione, l'esame del disegno di legge testé illustrato proseguirà congiuntamente con gli altri disegni di legge in titolo) interviene il senatore RAMPONI *(AN)*, il quale ricorda le vicende che hanno finora impedito il conseguimento di un'intesa su un testo comune da parte del Comitato ristretto.

Il senatore BERSELLI *(AN)*, nel soffermarsi sull'ultima osservazione della relatrice, a proposito della possibile inclusione delle questioni relative alla realizzazione di nuovi alloggi e all'alienazione del patrimonio abitativo della Difesa in seno alla prossima manovra di bilancio, chiede al Governo se tale ipotesi sia suffragata da certezze, rischiando in tal caso di vanificare gli sforzi che in Commissione si stanno compiendo per addivenire ad una soluzione condivisa.

Il sottosegretario CASULA fa presente che, pur non disponendo di elementi informativi certi al riguardo, la assoluta urgenza di decidere sull'argomento è ben presente al Governo, che dunque non si sottrarrà al compito di prospettarne una soluzione in tempi rapidi, ove si riscontri l'impossibilità di pervenire ad un accordo in sede parlamentare.

Rispondendo ad una precisa richiesta del senatore Ramponi, il quale chiede un quadro aggiornato della situazione complessiva degli alloggi e degli occupanti, avverte che sarà sua cura presentare quanto prima alla Commissione degli elementi aggiornati in questo senso.

Il presidente DE GREGORIO, riassumendo i termini del dibattito oggi svolto, sollecita un approfondito esame del nuovo testo da parte di tutti i componenti. Annuncia quindi che, in considerazione della delicatezza della materia e dell'importanza di pervenire ad un testo condiviso, all'esame dei disegni di legge in questione verrà dedicata in via esclusiva una seduta *ad hoc* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(74) ***MALABARBA. – Riforma della rappresentanza militare e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate***

(428) ***RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare***

(652) ***NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare***

(1683) ***GIAMBRONE ed altri. – Riforma del sistema della rappresentanza militare***

(1688) ***Giulio MARINI e GIULIANO. – Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi del personale militare***

– e petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il relatore Giulio MARINI *(FI)* annuncia che nella seduta del Comitato ristretto che si è svolta questo pomeriggio ha presentato un testo unificato, sul quale auspica possa registrarsi il consenso di tutti i commissari, in modo da poterlo assumere come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il presidente DE GREGORIO preannuncia quindi che nella prossima settimana avrà luogo una nuova seduta del Comitato ristretto, che augura possa sciogliere gli ultimi nodi problematici. Prima di pervenire all'esame della Commissione plenaria, il nuovo testo verrà comunque sottoposto ai rappresentanti del COCER Interforze.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORANDO propone di fissare per domani, alle ore 15, il termine di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1678 e n. 1679, in materia di rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato, posto che il Governo ha preannunciato di presentare entro oggi l'emendamento all'assestamento concernente le entrate. Ove l'emendamento del Governo fosse presentato entro oggi, il termine di domani potrà essere rivalutato nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI BILANCIO CONGIUNTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, già convocata per domani, 20 settembre 2007, alle ore 8,30, per audire il Ministro dell'economia e delle finanze sugli strumenti di bilancio e sul quadro macroeconomico, non avrà luogo e sarà rinviata alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Stante la sconvocazione della seduta congiunta delle Commissioni bilancio già convocata per domani, il PRESIDENTE comunica che domani, 20 settembre 2007, alle ore 8,30, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che domani, 20 settembre 2007, al termine della seduta plenaria, è convocata un'ulteriore seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

116ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» (n. 128)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Commissione il senatore D'AMICO *(Ulivo)*, osservando che la direttiva 2004/109/CE (cosiddetta direttiva *Transparency)*, di cui si dispone il recepimento nell'ordinamento interno, ha per oggetto l'armonizzazione di alcuni obblighi di diffusione delle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Fa quindi presente che il processo di diffusione delle informazioni è fondato su quattro criteri: la diffusione dell'informazione al pubblico al momento della sua produzione, la sua conservazione in un sistema centralizzato, che ne consenta la consultazione da parte del pubblico, il suo deposito presso le autorità competenti e, infine, la costituzione di una rete europea dei sistemi nazionali di «stoccaggio» delle informazioni.

Precisato che il decreto di attuazione della direttiva reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) e prevede altresì

anche una novella all'articolo 2428 del codice civile, il relatore focalizza l'attenzione sulle disposizioni in esso contenute, rilevando al riguardo che, quanto all'articolo 1, il comma 1, con una modifica all'articolo 1 del TUF, introduce la definizione di emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine. Il comma 2, sostituendo l'articolo 92 del TUF, introduce invece il principio secondo il quale gli emittenti quotati devono garantire ad azionisti ed obbligazionisti la disponibilità degli strumenti e delle informazioni necessari all'esercizio dei loro diritti.

Si sofferma quindi analiticamente sul nuovo articolo 113-*ter*, introdotto nel TUF dal terzo comma dell'articolo 1: esso contiene la definizione di informazioni regolamentate e disciplina altresì il sistema per la loro diffusione al pubblico e il relativo stoccaggio, prevedendo al riguardo che gli emittenti, tanto per la diffusione quanto per lo stoccaggio, possono provvedere in via diretta ovvero stipulare un contratto di servizi con un soggetto terzo autorizzato dalla Consob. Il relatore richiama inoltre l'attenzione sulla norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 113-*ter*, la quale attribuisce alla Consob il potere regolamentare di stabilire le modalità e i termini di deposito delle informazioni regolamentate, i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di diffusione e di stoccaggio, il regime linguistico delle informazioni regolamentate e le eventuali esenzioni dagli adempimenti informativi previsti. Particolare importanza egli annette quindi al disposto del comma 6, il quale prevede che, nel caso in cui l'ammissione alle negoziazioni sia stata richiesta da un soggetto terzo rispetto all'emittente, gli obblighi di comunicazione incombono a tale soggetto, rilevando inoltre che il comma 7 esclude che gli emittenti possano chiedere corrispettivi per la diffusione delle informazioni regolamentate.

Dà quindi conto dei commi 8 e 9 del nuovo articolo, che attribuiscono alla Consob ulteriori poteri di vigilanza, tra i quali richiama, a titolo di esempio, quelli concernenti la pubblicità del fatto che i soggetti tenuti alle comunicazioni previste dalla direttiva non hanno ottemperato ai propri obblighi.

Il relatore passa poi in rassegna le altre disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento, osservando in proposito che il comma 4 apporta modifiche all'articolo 114 del TUF, prevedendo l'estensione, agli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, del potere della Consob di richiedere la comunicazione al pubblico di informazioni. Analogo è il tenore del comma 5, che apporta modifiche all'articolo 115 del TUF e prevede altresì l'estensione ai medesimi emittenti del potere della Consob di richiedere che le siano comunicate informazioni. Nel commentare le previsioni del comma 6, che modifica l'articolo 120 del TUF, il relatore giudica condivisibile l'estensione dei poteri regolamentari della Consob, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche ai casi di detenzione di strumenti finanziari derivati, nonché ai casi di esenzione dagli obblighi di comunicazione. Fatto brevemente cenno al comma 7, illustra il contenuto del comma 8 (che modifica l'articolo 154-*bis* del TUF), il quale precisa, tra l'altro, che l'attestazione già previ-

sta dal comma 5 del citato articolo riguarda anche la conformità dei bilanci societari ai principi contabili internazionali *(IAS/IFRS)*. In riferimento al comma 9 (che introduce un nuovo articolo 154-*ter* nel TUF), puntualizza che esso disciplina i termini di pubblicazione dei documenti di bilancio, fissando, in particolare, anche il termine di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto, egli prosegue, ai sensi della direttiva *Transparency* gli emittenti non possono più beneficiare della possibilità di deroga attualmente prevista dal codice civile.

Quanto al comma 10, che reca modifiche all'articolo 193 del TUF, osserva che esso adegua alla nuova normativa il regime sanzionatorio previsto per la violazione degli obblighi di comunicazione.

Conclude la propria illustrazione, dando conto, quanto all'articolo 2, dei commi 1 e 2, con il primo dei quali viene disposta l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 2428 del codice civile, non conforme con la direttiva per quanto riguarda i termini di pubblicazione della relazione semestrale.

Ravvisata infine la necessità di concludere in tempi ragionevolmente brevi la procedura, considerando che il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 1º ottobre, il relatore manifesta la disponibilità a elaborare tempestivamente uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* chiede di chiarire, in ordine alla prevista abrogazione del quarto comma dell'articolo 2428 del codice civile, se tale disposizione non possa fondare un rilievo di legittimità per eccesso di delega. Un chiarimento analogo reputa necessario con riguardo alla previsione di nuovi e numerosi adempimenti a carico della Consob: in proposito occorre accertare se sussistano o meno effettivi oneri finanziari, sebbene la relazione illustrativa del Governo contenga una clausola di neutralità e, in caso affermativo, quali siano le modalità di copertura.

Per fornire al senatore Eufemi i chiarimenti richiesti interviene il sottosegretario TONONI, il quale illustra le modalità di funzionamento del regime di autonomia finanziaria e organizzativa della Consob, che, a fronte di uno stanziamento annuale fisso nel bilancio dello Stato, pone a carico dei soggetti vigilati le spese relative ai poteri esercitati dall'Autorità.

Dopo che il presidente BONADONNA ha espresso condivisione per l'ipotesi di una tempestiva conclusione della procedura, il relatore D'AMICO *(Ulivo)*, replicando al senatore Eufemi, ritiene infondati i rilievi espressi da quest'ultimo riguardo a un possibile eccesso di delega, posto che la stessa norma di delega presenta una formulazione abbastanza ampia, demandando al Governo il compito di provvedere all'adeguamento del diritto interno alla normativa comunitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Rinvio del seguito dell'esame)

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente BONADONNA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1642) ***BORDON ed altri. – Interventi a sostegno del settore cinematografico e del settore audiovisivo***

(1659) ***NEGRI. – Incentivi fiscali per la promozione delle attività di produzione, coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche sul territorio italiano***

(Esame congiunto e rinvio)

Sui provvedimenti in titolo riferisce alla Commissione il senatore D'AMICO *(Ulivo)*, facendo presente che le due proposte legislative affrontano il tema del sostegno dello Stato all'attività di produzione e distribuzione cinematografica. Osservato che il disegno di legge n. 1642, a prima firma del senatore Bordon, contiene una serie di disposizioni di modifica al decreto legislativo n. 28 del 2004 (che disciplina le attività cinematografiche), mentre il disegno di legge n. 1659, d'iniziativa della senatrice Negri, conferisce una delega al Governo per l'attribuzione di un credito di imposta in favore delle imprese di produzione e distribuzione, richiama brevemente l'esperienza rappresentata dai diversi meccanismi di sostegno alla produzione cinematografica previsti in passato e fondati su una valutazione di meritevolezza da parte dello Stato: in proposito giudica negativamente tale linea di intervento che aveva dato luogo ad una sperequazione nella concessione dei benefici.

Nella direzione contraria si collocano le due proposte in illustrazione, le quali si incentrano sulla detassazione degli utili reinvestiti nella produzione o distribuzione cinematografica. Al riguardo, rammenta il precedente costituito dalla legge n. 163 del 1985, la cui applicazione tuttavia ha avuto effetti limitati nel tempo.

Dopo aver dato compiutamente conto dell'articolato dei due provvedimenti in titolo, rileva l'esigenza di ulteriori verifiche in relazione ai meccanismi di finanziamento ai quali ricorrere per la copertura degli interventi previsti.

Il presidente BONADONNA rende noto che la Commissione di merito della Camera dei deputati ha già avviato l'esame del progetto di legge n. 2303 d'iniziativa della deputata Carlucci ed altri, avente contenuto analogo a quello dei provvedimenti testé illustrati e che, di conseguenza, la Presidenza della Commissione richiederà al Presidente del Senato di attivare la procedura prevista per il raggiungimento delle possibili intese.

Si apre quindi la discussione generale.

A giudizio del senatore COSTA *(FI)* occorre verificare quali siano le forme di sostegno economico riconosciute negli altri Paesi europei alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con particolare riferimento all'eventuale utilizzazione del meccanismo della detassazione degli utili reinvestiti.

Secondo il senatore EUFEMI *(UDC)* le due proposte legislative illustrate dal relatore determinano una serie di spese indiscriminate, a fronte della prospettiva di contenimento della spesa pubblica alla quale il Governo sembra ispirare la propria azione politica. Tale considerazione concerne in particolare il disegno di legge n. 1659, il quale reca una stima eccessiva degli oneri finanziari. Nel presupposto comunque di intervenire a favore del settore cinematografico, ritiene di gran lunga preferibile l'impostazione di un'iniziativa legislativa, da lui presentata nella precedente legislatura, e diretta a introdurre un'imposta di scopo nell'ambito della distribuzione del prodotto cinematografico al fine di promuovere un meccanismo di autofinanziamento del comparto. Infatti, giudica opportuno accordare benefici fiscali, quali ad esempio le detrazioni d'imposta, in favore dei nuclei familiari, per fronteggiare la crescita dei costi per i mutui immobiliari stipulati a tasso variabile.

In conclusione, nella prospettiva di prevedere meccanismi più corretti nell'azione di sostegno all'industria cinematografica, si riserva di presentare un'iniziativa legislativa dal tenore analogo a quella assunta nella precedente legislatura.

Ad avviso del senatore Paolo FRANCO *(LNP)* occorre prestare particolare attenzione al tema del sostegno del settore cinematografico: nell'analisi di tale tematica ritiene imprescindibile un approccio di ampio respiro, che non sia limitato a una mera valutazione degli aspetti di carattere tributario. In tal senso, reputa fondamentale il coinvolgimento della Commissione istruzione pubblica.

Convenendo con le osservazioni svolte dal senatore Franco, il senatore CURTO *(AN)* ravvisa la necessità di un impiego più razionale delle risorse finanziarie disponibili per il rilancio dell'industria cinematografica. A suo parere, infatti, le due proposte legislative in esame non sembrano valutare adeguatamente il rapporto tra costi e benefici nell'ambito della

politica pubblica. La linea d'intervento sottesa a tali provvedimenti risulta, infatti, a suo giudizio, assolutamente inefficace.

Per quanto riguarda poi la valutazione del merito delle iniziative legislative, condivide l'ipotesi di un coinvolgimento della Commissione istruzione pubblica, anche mediante un'eventuale riassegnazione dei disegni di legge alle Commissioni riunite finanze e tesoro e istruzione pubblica.

A giudizio del senatore CANTONI *(FI)* i provvedimenti in esame sembrano privi di una strategia definita e razionale, essendo ispirati a un modello di intervento pubblico di tipo assistenzialistico, il quale connota la cultura e la mentalità di uno schieramento politico ben definito. La linea di intervento prospettata, infatti, lungi dal favorire un effettivo rilancio della produzione e distribuzione cinematografica, configura un vero e proprio meccanismo di finanziamento «a fondo perduto».

Preso atto del giudizio negativo dei senatori dei Gruppi dell'opposizione sui provvedimenti in esame, il senatore BARBOLINI *(Ulivo)* prospetta la necessità di affrontare con maggiore attenzione il problema rappresentato dalla crisi dell'industria cinematografica nazionale. In tal senso, esprime condivisione per l'assunto dal quale muovono i disegni di legge illustrati, giudicando quindi positivamente l'esperienza rappresentata dal ricorso allo strumento della detassazione degli utili in un ambito diverso, quale, ad esempio, l'attività di recupero e valorizzazione di diversi beni culturali.

Dopo aver riepilogato le ragioni storiche della crisi del settore cinematografico, il senatore VENTUCCI *(FI)* concorda con i rilievi espressi dal senatore Cantoni riguardo alla necessità di adottare una strategia più organica per il rilancio dell'industria del settore. Ritiene infine che la valutazione del merito delle proposte legislative debba essere completata con l'apporto della Commissione istruzione pubblica per quanto riguarda i profili più marcatamente culturali del fenomeno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

115ª Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa e per la pubblica istruzione Maria Letizia De Torre.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAPELLI *(RC-SE)* illustra lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva europea 2005/71/CE, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione affari costituzionali. Il provvedimento ha l'obiettivo strategico di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, quale luogo e strumento per promuovere entro l'anno 2010 l'economia della conoscenza, come decise il Consiglio europeo di Lisbona nel 2000. Per raggiungere questo risultato –ricorda la relatrice – sono necessari, da un lato, un aumento degli investimenti per la ricerca fino a raggiungere, entro il 2010, il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) e, dall'altro, un potenziamento del numero dei ricercatori.

Sono altresì indispensabili specifiche misure convergenti tra gli Stati membri quali fra l'altro il coinvolgimento dei giovani nella ricerca scientifica, la promozione delle ricercatrici, il miglioramento delle carriere dei ricercatori, l'incentivo alla mobilità dei giovani scienziati anche in Paesi terzi, in un contesto globale.

Dopo aver ricordato che il provvedimento modifica ed integra il decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, la relatrice dà indi conto dell'articolo 1, che dispone, al comma 1, lettera *a)*, la separazione della posizione del ricercatore straniero da quella del professore universitario. Il medesimo comma 1, alla lettera *b)*, introduce un articolo 27-*bis* al Testo unico, che recepisce la normativa europea e disciplina l'ingresso e il soggiorno in Italia dei ricercatori provenienti da Paesi terzi.

Le condizioni per l'immissione degli studiosi stranieri riguardano anzitutto il possesso del titolo di studio che nel Paese di origine dà accesso ai programmi di dottorato; la selezione da parte di un istituto di ricerca iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca; la stipula di una convenzione di accoglienza, in cui si evince la tipologia del progetto di ricerca. In particolare, prosegue la relatrice, gli organi dell'Amministrazione valutano il progetto e la congruità dei titoli mentre la convenzione esplicita il rapporto giuridico intercorrente fra i soggetti contraenti, le condizioni di lavoro, le risorse mensili, le spese di viaggio e la polizza assicurativa o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La normativa in esame prevede inoltre che il ricercatore avanzi domanda di nulla osta per ricerca scientifica allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, presentando una copia autentica della convenzione e l'attestato di iscrizione all'istituto in cui si svolge la ricerca.

Dopo aver illustrato le modalità di rilascio del permesso, di durata pari a quella della ricerca, la relatrice sottolinea che i ricercatori possono svolgere attività di docenza collegate ai progetti e compatibili con il regolamento e lo statuto dell'istituto con cui stipulano la convenzione.

Il provvedimento stabilisce altresì che lo straniero ammesso come ricercatore in un Paese dell'Unione possa proseguire la ricerca in Italia per un periodo fino a tre mesi previa semplice comunicazione allo sportello unico della Prefettura, al fine di favorire la mobilità.

Nel dare conto degli ulteriori adempimenti previsti a carico degli istituti iscritti nell'elenco curato dal Ministero dell'università e della ricerca, la relatrice fa presente infine che dallo schema di decreto non derivano nuove spese e raccomanda l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL X ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI GIORGIO STREHLER

La PRESIDENTE ricorda che quest'anno ricorre il X anniversario della morte di Giorgio Strehler, del quale ripercorre brevemente la brillante carriera artistica e l'esperienza istituzionale in qualità di senatore a vita e di parlamentare europeo. Rammenta altresì le sue competenze come regista e *manager* nonché la sua idea di cultura quale premessa fondamentale di ogni civiltà ed esprime rammarico per il mancato esame delle proposte legislative da lui presentate in materia di teatro. In partico-

lare ella richiama il considerevole impegno profuso da Strehler nella prospettiva di una riforma del teatro italiano.

Prospetta quindi l'opportunità che il Senato organizzi un'apposita giornata di studio e di approfondimento sugli aspetti prevalentemente politici e istituzionali oltre che artistici di questo grande regista, come è già accaduto in occasione del ventennale della scomparsa di Eduardo De Filippo durante la scorsa legislatura. A tal fine suggerisce la costituzione di un apposito comitato scientifico, di carattere istituzionale, rappresentativo anche della Commissione.

La senatrice GAGLIARDI *(RC-SE)* plaude all'iniziativa avanzata dalla Presidente, in considerazione del contributo di straordinaria innovazione reso da Giorgio Strehler in campo culturale.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* dichiara di condividere l'iniziativa che si colloca nel solco di quella realizzata nella XIV legislatura in memoria di Eduardo De Filippo.

La senatrice PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)* si rallegra della proposta della Presidente, che rappresenta un meritevole tributo da parte delle istituzioni ad un grande innovatore quale fu Giorgio Strehler.

La senatrice SOLIANI *(Ulivo)*, nel manifestare particolare apprezzamento sull'iniziativa, evidenzia come essa costituisca una valida occasione di dialogo del Parlamento con i protagonisti della vita culturale del Paese. Concorda inoltre a che l'iniziativa sia promossa su impulso della Commissione.

Il senatore STERPA *(FI)* si dichiara favorevole all'iniziativa, interrogandosi sulla possibilità di svolgerla a Milano.

La PRESIDENTE tiene a precisare che la giornata celebrativa dovrà svolgersi presso il Senato allo scopo di enfatizzare l'esperienza istituzionale del regista che ha dato lustro all'organo parlamentare. In considerazione dell'interesse manifestato dalla Commissione, comunica che si adopererà per sottoporre tempestivamente la proposta alla Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Stazione Zoologica «Anton Dohrn» di Napoli (n. 46)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice CARLONI *(Ulivo)*, la quale osserva preliminarmente che i vertici degli enti pubblici di ricerca sono

nominati con decreto del Presidente del Consiglio e possono restare in carica per non più di due mandati. In particolare fa presente che, in virtù dello statuto dell'ente in questione, il Presidente deve essere nominato tra eminenti studiosi delle discipline biologiche. Quanto alla proposta di nomina del professor Di Lauro, essa è successiva alla scadenza dell'incarico del presidente uscente, professor Bernardi, il quale ha già svolto due mandati ed è perciò improrogabile.

Dopo aver ripercorso la genesi e l'evoluzione della Stazione Zoologica «Anton Dohrn», ne enfatizza l'autorevolezza scientifica sia rispetto al territorio che all'estero, tanto più che essa si caratterizza come prima istituzione di matrice non borbonica.

La relatrice, nell'illustrare i principali studi scientifici dell'ente in materia biologica e oceanografica, sottolinea che il suo patrimonio culturale è costituito prevalentemente dall'acquario, dall'erbario, dalle biblioteche e dalla collezione zoologica. Passa indi ad illustrare le modifiche normative che hanno interessato la Stazione Zoologica fino alla elaborazione del nuovo statuto nel 1992.

Sotto il profilo dei controlli e della vigilanza, richiama l'ultima relazione della Corte dei conti, risalente al 2002, nella quale si esprimevano giudizi favorevoli in merito al valore e alla qualità dell'attività svolta dall'ente.

Dà indi conto del prestigioso *curriculum* del professor Di Lauro la cui proposta di nomina al vertice dell'ente non presenta particolari criticità dati i favorevoli riscontri anche da parte dei rappresentanti locali interpellati, e raccomanda l'espressione di un convinto parere favorevole.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sui meccanismi di nomina dei vertici degli istituti di ricerca, verso i quali non risulta a suo giudizio sufficientemente chiaro l'atteggiamento del Governo. In particolare, richiamandosi a recenti occasioni di studio, ritiene che sulle questioni scientifiche debbano essere sempre coinvolti i migliori protagonisti del settore riconosciuti tali anche a livello europeo, onde non determinare disinformazione su problemi specifici come ad esempio le emergenze energetiche e climatiche.

Quanto alla nomina del professor Di Lauro, del quale riconosce l'illustre profilo scientifico, si dichiara non contrario alla proposta del Governo.

Si procede indi alla votazione, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI *(FI)*, CAFORIO *(Misto-IdV)* (in sostituzione della senatrice Levi-Montalcini), CAPELLI *(RC-SE)*, CARLONI *(Ulivo)*, FONTANA *(Ulivo)*, Vittoria FRANCO *(Ulivo)*, GAGLIARDI *(RC-SE)*, GIAMBRONE *(Misto-IdV)*, MAURO *(FI)*, MERCATALI *(Ulivo)* (in sostituzione del senatore Zavoli), NEGRI *(Aut)*, PELLEGATTA *(IU-Verdi-Com)*, RANIERI *(Ulivo)*, SOLIANI *(Ulivo)*, STERPA *(FI)* e VALDITARA *(AN)*.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Roberto Di Lauro è approvata, risultando 13 voti favorevoli e 3 astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VALDITARA *(AN)* sollecita un approfondimento sulla concreta attuazione dei nuovi ordinamenti didattici universitari, anche alla luce delle critiche avanzate dalle organizzazioni studentesche e dei docenti. A circa un decennio dalla riforma che ha introdotto il modulo del cosiddetto «3+2», occorre infatti a suo avviso un'attenta valutazione dei risultati conseguiti e degli ulteriori miglioramenti che possono essere apportati dopo le innovazioni della scorsa legislatura. Ciò, anche al fine di favorire una proposta parlamentare condivisa.

La senatrice CAPELLI *(RC-SE)* concorda sulla proposta, auspicando che l'analisi sia estesa anche alle metodologie di accesso all'università e alla validità stessa dei *test*. Ritiene infatti discutibili tali selezioni sul piano pedagogico e ne sollecita una riconsiderazione di fondo.

La senatrice SOLIANI *(Ulivo)* condivide la sensazione di disagio vissuta dall'università. Ricorda peraltro che già nella scorsa legislatura la Commissione ha dedicato una grande attenzione al problema, attivando addirittura una procedura specifica sui profili di maggiore criticità del settore universitario. Invita quindi a soffermarsi ora sugli aspetti più concreti che possono rendere maggiormente fruibili gli atenei.

Il senatore MELE *(SDSE)* si associa alle considerazioni della senatrice Capelli, sollecitando a sua volta un ripensamento generale dei meccanismi di selezione per l'accesso all'università.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* concorda sull'esigenza di un approfondimento, tanto più in considerazione delle reticenze del Governo e del conseguente esautoramento del Parlamento. Saluta quindi con favore una riflessione sulle modalità di funzionamento del «3+2», della successiva modifica del percorso ad «Y», nonché dell'autonomia universitaria.

Anche il senatore RANIERI *(Ulivo)* si esprime in senso favorevole all'iniziativa, ritenendo peraltro che l'asse principale dovrebbe essere rappresentato proprio dagli ordinamenti didattici.

La PRESIDENTE reputa che la procedura più adatta per svolgere l'approfondimento richiesto sia l'avvio di un'apposita indagine conoscitiva. A tal fine, preso atto del generale consenso manifestato, sollecita i membri della Commissione a presentare proposte operative concrete, cor-

redate dall'elenco delle audizioni necessarie, onde poter sottoporre la richiesta alla Presidenza del Senato, per la prescritta autorizzazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2007 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 150)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI *(Ulivo)*, la quale lamenta anzitutto il ritardo con cui l'atto è stato trasmesso al Parlamento, auspicando per il futuro una maggiore tempestività.

Si sofferma indi sul volume degli investimenti, sostanzialmente analogo a quello dell'anno passato, rilevando tuttavia che l'accantonamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 ne riduce parzialmente l'importo complessivo. Sottolinea inoltre che parte delle risorse è destinata all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*.

Ella dichiara poi di condividere l'obiettivo della direttiva di proseguire nel percorso di rafforzamento dell'autonomia mediante l'attribuzione di risorse fresche destinate alla programmazione dell'offerta formativa.

Rammenta peraltro che già nel Documento di programmazione economico-finanziaria era messa in evidenza la necessità di investire risorse sui bisogni strutturali della scuola ed esprime pertanto soddisfazione per la concreta realizzazione di tale obiettivo, con particolare riferimento agli alunni portatori di *handicap* e a quelli stranieri.

La relatrice si sofferma altresì sulle misure previste per l'educazione alla salute, alla legalità e all'ambiente, cogliendo l'occasione per anticipare alcune perplessità in ordine alla ripartizione delle risorse fra Amministrazione e uffici periferici, atteso che l'autonomia risulta subordinata alla definizione di indirizzi generali a livello centrale.

Condivide invece il finanziamento specifico dei piani per l'offerta formativa, nonché delle azioni di monitoraggio, supporto e verifica dei risultati.

Quanto alla ripartizione analitica delle risorse, rammenta che 18 milioni di euro sono destinati all'aggiornamento del personale. Anche a questo riguardo, osserva peraltro che le somme sono destinate sia all'Amministrazione centrale che agli uffici periferici. Giudica comunque decisivo l'investimento nel settore.

Ulteriori risorse, pari a 12 milioni di euro, sono destinate alla promozione della lettura, mentre 8 milioni di euro sono riservati a progetti per il potenziamento della cultura scientifica. Per la partecipazione alle olimpiadi internazionali, la valorizzazione delle eccellenze e lo sviluppo di percorsi di orientamento sono invece stanziati 4 milioni di euro.

Proseguendo nell'elencazione, la relatrice dà conto dei 16 milioni di euro destinati alla lotta contro il bullismo e la violenza, al volontariato, al sostegno delle diversità di genere e all'accoglienza degli studenti stranieri. Al riguardo, nel registrare positivamente la natura sociale delle misure previste, invita tuttavia il Governo a chiarire in che modo intenda promuovere le diversità di genere, tanto più che in passato operava un apposito comitato.

Si sofferma indi sulle risorse riservate ai programmi comunitari in materia formativa (un milione di euro) e all'espansione dell'offerta formativa delle scuole paritarie (5,5 milioni di euro). In proposito, nel sottolineare che l'importo destinato alle scuole statali per i piani dell'offerta formativa sarà ripartito in misura proporzionale alle rispettive dimensioni, invita il Governo a evitare una canalizzazione troppo rigida delle risorse, ai fini di un pieno rispetto dell'autonomia.

Quanto poi a 10,7 milioni di euro per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*, prende atto della destinazione del 55 per cento delle risorse agli istituti atipici, lamentando che essa rischia di indebolire l'integrazione.

Passa poi ad illustrare le risorse destinate agli istituti professionali (30 milioni di euro), all'alternanza scuola-lavoro (30 milioni di euro) e all'educazione degli adulti (5 milioni di euro). A tale ultimo proposito, lamenta l'esiguità degli investimenti, sottolineando tuttavia l'importanza di una specifica attenzione alla questione.

Si esprime altresì in senso favorevole alla destinazione di 2,5 milioni di euro per la valutazione dei dirigenti scolastici, tanto più nell'attuale fase di transizione.

Ella dà infine conto dei 6 milioni destinati all'attività di monitoraggio, di cui 2 milioni specificamente destinati ad interventi diretti alla documentazione dei progetti innovativi. Al riguardo, nel salutare con favore il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, giudica positivamente l'obiettivo documentale, pur lamentando una certa rigidità nella spesa.

Riassumendo le risorse stanziate, rileva che 61 milioni sono destinati alle istituzioni scolastiche, 38 milioni all'Amministrazione centrale e un milione agli uffici scolastici regionali. Invita quindi il Governo a chiarire se vi sia una strategia diretta a rafforzare progressivamente le scuole e quale sia il ruolo previsto per gli uffici scolastici regionali, nonché per l'Agenzia.

Propone conclusivamente un parere favorevole, ribadendo tuttavia l'esigenza di un chiarimento sulle scelte strategiche del Governo, con riferimento fra l'altro all'integrazione degli alunni portatori di *handicap* e al ruolo degli istituti a carattere atipico. Ricorda inoltre che la legge n. 440 del 1997, istitutiva del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, faceva espresso riferimento ad interventi perequativi, sui quali sollecita un maggior impegno del Governo.

Il sottosegretario Maria Letizia DE TORRE prende brevemente la parola per precisare fin d'ora che la riserva del 55 per cento delle somme destinate all'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap* in favore degli istituti a carattere atipico è stata disposta dalla legge n. 59 del 1997, la quale ne prevedeva altresì una riforma. In proposito, rammenta l'*iter* del processo di riordino, osservando che, qualora anche quest'anno esso non fosse ancora concluso, le relative somme sarebbero destinate diversamente. A titolo di esempio, ricorda che nel 2006 esse sono state attribuite al piano di formazione nazionale sulla disabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

104ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il vice ministro dei trasporti De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

È aperta la discussione generale.

Il senatore MARTINAT *(AN)*, dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sulle norme in materia di liberalizzazione del settore ferroviario, chiede al Governo di chiarire se e in che termini intenda modificare le disposizioni dell'articolo 13, anche tenuto conto dell'orientamento dei sindacati e degli scioperi da essi proclamati, con l'appoggio di una parte della maggioranza.

La presidente DONATI *(IU-Verdi-Com)*, dopo aver espresso un giudizio complessivamente positivo sull'articolo 13 del disegno di legge, il quale è finalizzato ad introdurre norme volte a meglio regolare il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, sottolinea la necessità che in tale processo si prevedano comunque clausole di salvaguardia sociale.

In relazione al comma 2 dell'articolo 13, sottolinea l'esigenza di prevedere la proroga dal vigente regime contrattuale per un congruo periodo successivo all'entrata in vigore della legge, in luogo del difficilmente realizzabile termine del 1º gennaio 2008, previsto dal disegno di legge.

Si sofferma infine sull'articolo 14, evidenziando la necessità di realizzare una vera liberalizzazione anche nell'ambito delle forme di trasporto pubblico locale innovativo, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo sembra privilegiare solo alcuni operatori, quali i tassisti.

Viene chiusa la discussione generale.

Chiede di parlare il vice ministro DE PICCOLI, il quale, accedendo alla richiesta di chiarimenti del senatore Martinat, dà conto delle vicende connesse alla attuale formulazione dell'articolo 13, rilevando come, a seguito di un proficuo dialogo con le parti sociali, il Governo stia valutando positivamente la possibilità di una riformulazione dello stesso, volta a definire con maggiore chiarezza il quadro normativo del processo di liberalizzazione del settore ferroviario.

Obiettivo della normativa in esame è quella di meglio bilanciare i costi fra l'ex monopolista, Ferrovie dello Stato Spa, e nuovi soggetti anche attraverso una più equa ripartizione degli oneri di servizio universale.

Conclude svolgendo talune considerazioni sulle proposte emendative presentate dal senatore Mazzarello presso la Commissione di merito, le quali fra l'altro attribuiscono al Governo il compito di individuare i servizi remunerativi e quelli non remunerativi, con la conseguente facoltà di destinare ai servizi non remunerativi ma di forte impatto sociale quote del canone dovuto al gestore dell'infrastruttura per i servizi ritenuti commercialmente remunerativi.

Il relatore MAZZARELLO *(Ulivo)*, nel riservarsi di illustrare nella seduta pomeridiana di oggi una proposta di parere favorevole con osservazioni, ne preannuncia il contenuto.

Dopo avere espresso un giudizio positivo sugli articoli relativi al settore aeroportuale, si sofferma sull'articolo 13, dichiarando di condividerne l'obiettivo della regolarizzazione del processo di liberalizzazione del settore ferroviario. Sempre in relazione all'articolo 13, anche tenuto conto alle osservazioni formulate dai sindacati, sottolinea la necessità, da un lato, di prevedere per il rilascio ed il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza l'applicazione da parte dell'impresa ferroviaria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore dell'attività ferroviaria e servizi connessi e, dall'altro, di introdurre meccanismi di verifica dei costi e dei ricavi, in relazione alla distinzione fra servizi remunerativi e non remunerativi e nel quadro del carattere di servizio universale del trasporto ferroviario.

Si riserva infine di valutare il rilievo della presidente Donati relativo all'articolo 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

105ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore MAZZARELLO *(Ulivo)* dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore MARTINAT *(AN)*, dopo aver sottolineato l'opportunità di formulare un parere con condizioni, chiede al Governo di chiarire il proprio intendimento in ordine alla recente costituzione di società interregionali di trasporto ferroviario, destinate ad operare su tratte particolarmente redditizie, quali quella Torino-Vercelli-Novara-Milano-Alessandria-Asti.

Il senatore CICOLANI *(FI)*, nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere, esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento ed in particolare sull'articolo 13, il quale, considerandone la portata innovativa sul piano dei rapporti fra il gestore della rete ferroviaria e lo Stato, avrebbe richiesto una maggiore ponderazione e soprattutto la previa adozione di una apposita direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il senatore BRUTTI *(SDSE)*, dopo essersi dichiarato non contrario ad una proposta di parere favorevole anche con condizioni, si sofferma sull'articolo 13, sottolineando come sia necessario che il Ministro dei trasporti verifichi la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio con riferimento alla condizione di reciprocità anche in rela-

zione ad imprese partecipate. Dichiara di condividere i rilievi testè formulati dal senatore Cicolani, sottolineando come l'articolo 13 non affronti tutti gli aspetti connessi alla regolazione del processo di liberalizzazione del settore ferroviario. Conclude svolgendo considerazioni sulle esperienze interregionali richiamate dal senatore Martinat, evidenziando come nelle more del completamento del quadro regolatorio del processo di liberalizzazione sarebbe opportuno che il Governo provvedesse a disciplinare tali inziative.

Il senatore MAZZARELLO *(Ulivo)*, tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, dà lettura di una nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Riprende brevemente la parola il senatore MARTINAT *(AN)*, ribadendo la necessità che il Governo, nelle more del completamento del quadro regolatorio del processo di liberalizzazione, impedisca l'assegnazione senza gara delle tratte commercialmente più remunerative da parte di imprese private, circostanza, questa, che lascerebbe in capo all'*ex* monopolista la gestione delle sole tratte meno remunerative legate agli obblighi di servizio universale. Chiede poi al Governo di chiarire se ed in che termini intenda intervenire sul piano degli investimenti, tenuto anche conto della recente acquisizione da parte della Bundesbahn della compagnia ferroviaria monopolista slovena.

La PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di presidenza riunitosi prima della seduta pomeridiana di oggi ha già convenuto sull'opportunità di audire l'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato spa sul tema degli investimenti ferroviari.

La proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, così come riformulata, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per l'aviazione civile – ENAC (n. 47)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PAPANIA *(Ulivo)*, dopo aver dato brevemente conto della procedura seguita per la nomina, illustra il *curriculum* del professore Vito Riggio sottolineandone, in particolare, la specifica attività professionale e richiamando l'attività politico-amministrativa da questi svolta. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Il senatore GRILLO *(FI)* interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando la professionalità e la peculiare sensibilità politica amministrativa mostrata dal professor Vito Riggio, quale presidente dell'Enac.

Intervengono poi per dichiarazione di voto favorevole anche i senatori STIFFONI*(LNP)*, MARTINAT*(AN)*, FANTOLA *(UDC)* e PISTORIO*(DCA-PRI-MPA)*.

La PRESIDENTE , verificata la presenza del numero legale, pone ai voti a scrutinio segreto la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Prendono parte alla votazione i senatori: BALDINI *(FI)*, Paolo BRUTTI *(SDSE)*, BUTTI *(AN)*, CAMBER *(FI)*, CICOLANI *(FI)*, FUDA *(Misto, PDM)*, DONATI *(IU-Verdi-Com)*, FANTOLA *(UDC)*, FAZIO *(Aut)*, FILIPPI *(Ulivo)*, GRILLO *(FI)*, IZZO *(FI)*, MARTINAT *(AN)*, MASSA *(Ulivo)*, MAZZARELLO *(Ulivo)*, MONTINO *(Ulivo)*, PALERMO *(RC-SE)*, PAPANIA *(Ulivo)*, PASETTO *(Ulivo)*, PISTORIO *(DCA-PRI-MPA)*, PONTONE *(AN)*, RAME *(Misto-IdV)*, STIFFONI *(LNP)*, TREMATERRA *(UDC)*, VANO *(RC-SE)* e VICECONTE *(FI)*.

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 19 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 136)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Il senatore PASETTO *(Ulivo)* riferisce sullo schema normativo in titolo, il quale, adottato ai sensi della legge comunitaria 2005, è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/36/CE in materia di sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Dopo aver osservato come la direttiva in esame si inquadri nell'ambito di una più ampia strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza nel settore aeronautico, procede alla puntuale illustrazione delle disposizioni del provvedimento. Dopo aver dato precisato come, ai sensi dell'articolo 1, lo schema in esame si applichi a tutti gli aeromobili immatricolati in paesi terzi che sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari, o che atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano o che hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale, ad esclusione degli aeromobili leggeri che non effettuano trasporti a fini commerciali e gli aeromobili di Stato, si sofferma sulle definizioni dei termini ricorrenti nel provvedimento di cui all'articolo 2.

Svolge quindi talune considerazioni sull'articolo 3, il quale disciplina l'attività di ispezione a terra – che si sostanzia nella verifica della rispon-

denza alle norme internazionali di sicurezza aerea, contenute nella Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e nei suoi allegati – dell'aeromobile nel corso del transito presso un aeroporto, mediante controlli documentali, delle condizioni tecniche generali, dei danneggiamenti e delle anomalie esterne delle velivolo e della presenza ed efficienza dei principali equipaggiamenti per la navigazione aerea e per la sicurezza dei passeggeri e del carico.

Osserva poi come, secondo quanto previsto dall'articolo 4, il programma di ispezioni, a terra, di durata annuale, sia effettuato da personale dell'Enac e sia rinnovato ogni anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli stati membri e dall'Agenzia per la sicurezza aerea.

Illustra quindi il contenuto dell' articolo 5, il quale detta norme relative alle procedure necessarie per dare attuazione alla direttiva, indicando le diverse decisioni che possono essere assunte a fronte di problemi o anomalie riscontrate al termine della procedura di valutazione, tali da comportare un pericolo per la sicurezza del volo. Dopo aver dato conto dell'articolo 6, il quale reca norme in materia di scambio e raccolta di informazioni, attribuendo all'Enac il compito di sviluppare un sistema appropriato che garantisce la raccolta, la gestione ed il trattamento delle informazioni stesse, si sofferma sull'articolo 7, il quale introduce norme volte a tutelare la riservatezza delle informazioni scambiate ed in particolare dei dati comunicati su base volontaria durante l'espletamento dell'ispezione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149)

(Parere al Ministro delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il senatore MAZZARELLO *(Ulivo)* riferisce sul provvedimento in titolo, il quale contiene lo schema del nuovo Contratto di programma, destinato a regolare i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e il Gestore della rete ferroviaria per il periodo 2007-2011, con particolare riferimento agli investimenti e alle relative risorse finanziarie.

Dà quindi puntualmente conto delle disposizioni di cui si compone il provvedimento.

L'articolo 1 del testo contiene le definizioni, mentre all'articolo 2 si chiarisce come tale atto intenda regolare i rapporti tra Stato e Rfi con riguardo alla realizzazione degli investimenti e degli interventi per la manutenzione straordinaria e per il rinnovo e lo sviluppo della rete, all'adozione delle misure necessarie per migliorare la qualità dei servizi e la sicurezza del trasporto, secondo livelli compatibili con l'evoluzione tecnologica.

Si sofferma quindi sulle classi di investimenti che, in ordine di priorità, formano oggetto del provvedimento, dando conto, alla luce delle ta-

belle allegate al contratto di programma, delle opere comprese in ciascuna di esse, distinguendole secondo le finalità ed indicandone i dati di carattere finanziario.

Illustra poi l'articolo 3 dello schema, il quale, oltre a fissare al 31 dicembre 2011 la data di scadenza del contratto, disciplina le modalità con le quali procedere agli aggiornamenti delle Tavole e delle Tabelle che dovessero rendersi necessari per utilizzare eventuali stanziamenti disposti dalla legge finanziaria o nel caso di ulteriori variazioni delle risorse disponibili.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 4, il quale regola in maniera dettagliata gli obblighi del Gestore, non solo in relazione alla necessità di dare attuazione ai piani di potenziamento e di sviluppo della rete ferroviaria, tenendo conto tra l'altro dei criteri di efficienza e di compatibilità ambientale ed ottemperando alle prescrizioni concernenti la sicurezza del trasporto ma anche prevedendo una serie di obblighi di informazione che consentano ai Ministeri di riferimento un'adeguata e costante valutazione delle modalità di impiego degli stanziamenti pubblici e dei relativi obiettivi conseguiti, si sofferma sull'articolo 5, il quale disciplina le modalità per i pagamenti a carico dello Stato a favore di Rfi, stabilendo tra l'altro che le risorse già stanziate a legislazione vigente per le opere in corso siano acquisite dal Gestore solo successivamente alla certificazione, riscontrata dal Ministero, delle contabilizzazioni dei lavori eseguiti.

In relazione all'articolo 6, sottolinea come esso assegni al Gestore la facoltà di procedere a modifiche del proprio assetto organizzativo interno, anche mediante processi di riassetto societario, per ragioni di economicità, efficienza o efficacia. Dopo aver illustrato gli articoli 7 e 8, i quali disciplinano rispettivamente i poteri di controllo e di vigilanza posti in capo al Ministero e la procedura per l'accertamento di eventuali inadempimenti da parte di Rfi e per la quantificazione e l'applicazione delle relative sanzioni, si sofferma sugli articoli 9 e 10, i quali disciplinano, le modalità per il pagamento delle sanzioni e per le comunicazioni ufficiali tra Ministero e Rfi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

La 8ª Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1644 recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale », approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza,

– espresso apprezzamento per le disposizioni di cui all'articolo 10, nella parte in cui prevede l'obbligo, per il Ministro dei trasporti, di presentare semestralmente al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, che faccia specifico riferimento al mercato dei servizi aeroportuali a terra, ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio, nonché alle misure ed ai correttivi adottati o da adottare per un'effettiva liberalizzazione nel mercato;

– valutate positivamente le norme di cui all'articolo 11, volte a facilitare il raggiungimento di più elevati livelli di concorrenza nel settore e garantire parallelamente una più efficace tutela dei consumatori, attraverso l'introduzione della possibilità per le compagnie aeree di vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti rimasti invenduti utilizzando la formula del *last minute* e l'estensione all'intero settore dei trasporti dell'applicazione delle norme a tutela della trasparenza delle tariffe aeree contemplate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2007;

– considerate favorevolmente le misure di cui all'articolo 12 volte a contrastare la pubblicità ingannevole da parte delle compagnie aeree;

esprime parere favorevole

a condizione che:

– per quanto concerne l'articolo 13, che rappresenta una opportuna regolazione delle liberalizzazioni, sia resa obbligatoria per il rilascio e il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza l'applicazione, da parte dell'impresa ferroviaria, del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e dei servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori comparabilmente più rappresentative a livello nazionale;

– sia modificato il comma 2 del già citato articolo 13, nel senso di attribuire al Ministero dei trasporti, al fine di mantenere il carattere di universalità del trasporto ferroviario, il compito di individuare i servizi da assicurare anche mediante l'utilizzo di quote del canone di esercizio dovuto

al gestore dell'infrastruttura per i servizi ritenuti commercialmente remunerativi;

e osservando quanto segue:

– sarebbe auspicabile che gli interventi sul sistema di mobilità rispettino gli obiettivi comunitari relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra e al consumo di energia e siano conformi alle linee di indirizzo del piano di mobilità;

– sarebbe opportuno che gli interventi siano realizzati in armonia con i Paesi con cui l'Italia ha una forte integrazione sul piano ferroviario e nel rispetto della compatibilità sociale delle tariffe oltreché dei livelli di sicurezza;

– sarebbe opportuno, valutare la possibilità di prevedere un termine di proroga dell'attuale regime contrattuale più congruo, che tenga conto dei tempi di approvazione del disegno di legge in titolo;

– sarebbe opportuno prevedere che il Ministro dei trasporti sia tenuto a verificare la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio con riferimento alla condizione di reciprocità anche in relazione ad imprese partecipate;

– sarebbe necessario infine modificare l'articolo 14 nel senso di consentire il rilascio di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo anche alle aziende di trasporto pubblico locale.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO richiama l'attenzione della Commissione sul tema della semplificazione amministrativa evocato anche dalla senatrice Nardini e oggetto, in questi giorni di interventi pubblici da parte di alcune organizzazioni professionali agricole, soffermandosi sulle ripercussioni negative che le numerose procedure gravanti sulle imprese producono per gli agricoltori e la competitività complessiva del comparto. Ricorda che, anche nella seduta di ieri, nel corso di alcuni interventi sul recente aumento del prezzo dei prodotti agroalimentari, è stata richiamata l'opportunità che la Commissione focalizzi la propria attenzione sulle numerose spese che le imprese agricole debbono sostenere per affrontare i necessari adempimenti amministrativi. Ritiene, pertanto, che tale questione potrà essere opportunamente affrontata nel corso dell'esame, da parte del Senato, della prossima manovra di bilancio, valutando l'opportunità di semplificare e razionalizzare anche il sistema dei numerosi enti che hanno competenze nel settore primario.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia» (n. 126)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BOSONE *(Aut)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto in base all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge

comunitaria 2005, volto a dare attuazione alla direttiva 2004/41/CE, la quale, abrogando o modificando alcune precedenti direttive in materia di igiene dei prodotti alimentari e di produzione e commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, consente di prefigurare un riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in tema di sicurezza alimentare. Rileva, pertanto, che il provvedimento è finalizzato ad abrogare esplicitamente tutta la normativa in materia già in sé oggetto di abrogazione implicita in quanto collegata alle direttive comunitarie sulle quali la direttiva 2004/41/CE è intervenuta, secondo quanto sopra descritto, a decorrere dal 1º gennaio 2006, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari 852/04/CE, 853/04/CE e 854/04/CE, che hanno sostituito la precedente disciplina. Evidenzia che i profili di competenza della Commissione sono richiamati, prima ancora che da singole disposizioni del provvedimento, dalla stessa tematica della sicurezza alimentare, che ha sempre rivestito un forte rilievo per il settore primario, risulta dalla evidente connessione tra alimentazione e prodotti agricoli ed agroalimentari, le cui caratteristiche e garanzie di qualità, controllate e certificate, non possono che contribuire in modo essenziale al raggiungimento del fondamentale obiettivo costituito dalla sicurezza alimentare, in un contesto economico che deve tener conto sia delle produzioni e delle tecniche agricole legate alla tradizione e alla cultura, sia delle nuove tecniche produttive emergenti. Anche in ambito comunitario sono stati previsti vari interventi tra cui l'istituzione dell'Autorità europea di settore, con sede a Parma. Gli aspetti di competenza della Commissione in relazione all'articolato dello schema in titolo, sono presenti in diverse disposizioni con particolare riferimento a quelle contenute negli articoli 4, 5 e 8. L'articolo 1 delinea le finalità e il campo di applicazione del provvedimento; l'articolo 2 individua le autorità competenti, richiamando le stesse già individuate dalle precedenti disposizioni, quali il Ministero della salute, le regioni e le province autonome e le Aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze, e facendo salvi i compiti di controllo ufficiale sugli alimenti di origine animale attualmente svolti dalle Aziende unità sanitarie locali, dagli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dai Posti d'ispezione frontaliera. L'articolo 3 concreta l'oggetto fondamentale del provvedimento, disponendo l'abrogazione della normativa italiana di recepimento delle direttive abrogate dalla direttiva 2004/41/CE, puntualmente elencata dalla norma in esame.

Gli articoli 4 e 5 sono finalizzati a stabilire delle esclusioni dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, il quale, secondo quanto illustrato, è entrato in vigore dal 1º gennaio 2006, sostituendo, insieme ai regolamenti 852/2004 e 854/2004, la precedente normativa in materia di igiene e controlli dei prodotti alimentari e di origine animale. In particolare, l'articolo 4 dispone tale esclusione per la vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte, preparati in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente. L'articolo 5 prevede, invece, la stessa esclusione per la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti a base di carne e di altri prodotti di origine

animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti i punti vendita. L'articolo 6, riproducendo alcune disposizioni vigenti non in contrasto con la normativa comunitaria, detta norme specifiche concernenti la commercializzazione di carni fresche derivanti da macellazioni d'urgenza al di fuori del macello, con particolare riguardo al profilo relativo alla marchiatura e identificazione delle carni ottenute da dette macellazioni. L'articolo 7 apporta delle modifiche alla normativa vigente riguardante gli scambi e l'importazione di prodotti alimentari di origine animale e di animali vivi, adeguandola alla direttiva 2004/41/CE che si intende attuare.

Particolare rilievo riveste l'articolo 8 – prosegue il relatore – che detta disposizioni in materia sanzionatoria in relazione alle diverse fattispecie di violazione della normativa comunitaria, attraverso la previsione di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, dell'arresto fino a un anno. Rileva che le ipotesi di violazione sanzionate riguardano la produzione e commercializzazione di carni in luoghi non riconosciuti o registrati, la produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti anch'esse in luoghi non riconosciuti o registrati, nonché una serie di violazioni da parte dell'operatore del settore alimentare, intendendosi come tale la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo. A tale riguardo, ricorda che rientrano tra queste previsioni l'omessa e la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalla disciplina comunitaria, l'omessa indicazione sull'etichetta del prodotto di origine animale del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione, l'immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la prevista bollatura sanitaria, l'assenza del documento di accompagnamento nel trasporto di lotti di molluschi bivalvi vivi.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)* rileva che il provvedimento in esame, volto a dare attuazione alle direttive comunitarie, riguarda anche i profili sanzionatori le cui determinazioni sono lasciate alla discrezionalità dei singoli Stati membri. A tale proposito, rileva che, con riguardo al comparto alimentare, è stata recentemente criticata la tendenza a depenalizzare o a prevedere sanzioni pecuniarie di scarso rilievo per i reati per i quali tuttora permane un notevole livello di attenzione da parte degli organi di controllo e della magistratura. Ricordate, quindi, le recenti polemiche sulla bozza relativa al nuovo Codice alimentare, proprio in rapporto alla prevista depenalizzazione di alcune figure di reato, sottolinea, in generale, la carenza di un adeguato apparato sanzionatorio presente nel provvedimento, soffermandosi in particolare sulla formulazione dell'articolo 8, che prevede le sanzioni applicabili nel caso delle violazioni del «pacchetto igiene». Auspica, pertanto, che nella proposta di parere si richiami l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di inasprire le sanzioni per i reati contro la sicurezza alimentare, ravvisando altresì l'oppor-

tunità di richiamare esplicitamente, nel provvedimento in esame, la vigenza delle sanzioni penali, precedentemente previste, applicabili alle aziende che non provvedono al ritiro dal commercio di alimenti di propria produzione considerati pericolosi per la salute pubblica. A tale proposito, rileva che si tratta di una questione di assoluto rilievo, in quanto attualmente, a fronte di analisi dei servizi pubblici di controllo che attestano lo stato di rischio, devono essere i produttori a provvedere tempestivamente al ritiro sul territorio nazionale.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA *(FI)* ringrazia il senatore Bosone per la relazione svolta e dichiara di condividere, almeno in parte, le osservazioni avanzate dalla senatrice De Petris. Si sofferma, quindi, sui profili sanzionatori del provvedimento, contenuti nell'articolo 8, osservando che le sanzioni previste risultano inappropriate in considerazione della tutela della salute che il provvedimento mira a garantire. Ricordato il dibattito relativo alla competenza in materia di sicurezza alimentare tra il Ministero della salute e il MIPAAF, auspica degli opportuni approfondimenti volti a perfezionare la formulazione dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame.

Il presidente CUSUMANO ritiene opportuno un approfondimento sulle questioni sollevate dai senatori intervenuti.

Il senatore MARCORA *(Ulivo)*, a nome del suo Gruppo, dichiara di condividere le osservazioni della senatrice De Petris e del senatore Scarpa Bonazza Buora, richiamando l'importanza di assicurare il rispetto e l'applicazione effettiva delle leggi esistenti prima ancora di procedere ad un inasprimento delle pene. Ricordata, inoltre, l'importanza del tema della sicurezza alimentare, rileva che le pene pecuniarie previste dal provvedimento in esame non appaiano adeguate in relazione all'importanza del principio della tutela della salute. Conclude, pertanto, auspicando un approfondimento su tali questioni.

Il presidente CUSUMANO ritiene che la Commissione potrà procedere agli opportuni approfondimenti, nel corso della prossima seduta, una volta acquisiti degli ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

Il sottosegretario MONGIELLO richiama l'importanza del tema della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alle competenze del Ministero della sanità, presso il quale è stato istituito un apposito Dipartimento, e del MIPAAF. Ricorda, quindi, la recente istituzione, nella città di Parma, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e si sofferma sull'importanza di aver individuato la sede dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, che potrà così diventare operativa. Informa, inoltre, di avere intrattenuto, su tale materia a lui delegata, frequenti contatti con il Sottosegretario competente presso il Ministero della salute, assicurando

che nei prossimi mesi sarà completato l'importante lavoro di redazione del Codice Alimentare, che costituirà un vero e proprio strumento per garantire la sicurezza alimentare.

Il presidente CUSUMANO invita, quindi, il rappresentante del Governo a far pervenire quanto prima alla Commissione tutti gli elementi informativi per procedere ad un approfondimento delle questioni richiamate nel corso degli interventi e dichiara chiuso il dibattito, al fine di una sollecita emissione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GALARDI *(SDSE)* interviene per sottoporre alla Commissione la necessità di una audizione dell'Amministratore delegato di Enel, dottor Fulvio Conti, le cui recenti dichiarazioni sul prossimo fabbisogno energetico andrebbero approfondite e valutate, soprattutto alla luce della diversa situazione descritta lo scorso anno.

Si associa il senatore BANTI *(Ulivo)* il quale ritiene opportuna anche un'audizione dei vertici dell'Eni.

Il presidente SCARABOSIO raccoglie quindi l'orientamento unanime della Commissione a procedere al più presto alle suddette audizioni.

IN SEDE REFERENTE

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonche'interventi in settori di rilevanza nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) ***CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SCARABOSIO, avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il senatore PARAVIA *(AN)* richiama l'attenzione della Commissione sulla proposta 44.0.1 che parte dalla constatazione che il rapporto fra banche intermediari e clienti non è paritario e necessita di un regime di pubblicità mirato, in particolare diretto a precisare modalità e presupposti delle operazioni, soprattutto quelle concernenti la concessione del credito. Solo esplicitando la tempistica e soprattutto la tipologia della documentazione richiesta per le procedure, è possibile da parte del cliente operare una scelta consapevole e non di mera opportunità.

Il senatore MANINETTI *(UDC)* illustrando l'emendamento 45.3 precisa che il comma 1 è identico al comma 1 dell'articolo 45 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. La formulazione dei commi 2 e 3 tiene invece conto delle preoccupazioni espresse dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, da ultimo ancora nella relazione annuale sull'attività svolta presentata in data 26 giugno 2007, anche al fine di superare le censure provenienti da alcune Corti d'appello in sede cautelare e si propongono di rimediare, favorendo opportune dinamiche di mercato, la situazione patologica venutasi a creare nel settore delle informazioni immobiliari a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 65, lettera *c)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha comportato un aumento di circa il 500 per cento delle tasse da corrispondere per il servizio denominato «trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno» e il conseguente crollo della domanda del servizio stesso. Il comma 4, con riferimento alla riserva di legge in materia tributaria di cui all'articolo 23 della Costituzione, attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, la potestà di rideterminazione delle imposte, limitandone l'ambito di discrezionalità.

I commi 4 e 5 dell'articolo 45 come sostituito sono invece identici ai commi 5 e 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PARAVIA *(AN)* si richiama alle osservazioni testé esplicitate dal senatore Maninetti con riferimento al proprio emendamento 45.5.

Il senatore SANTINI *(DCA-PRI-MPA)* dà conto congiuntamente degli emendamenti 45.10, 45.20 e 45.23, sottolineando che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento è stato valutato in modo fortemente negativo dalle categorie interessate che hanno addotto non solo la contraddittorietà con i principi di libero mercato, ma anche un presunto contrasto con le normative comunitarie, con le segnalazioni dell'Antitrust, e finanche la violazione dell'articolo 23 della Costituzione.

Riguardo poi la proposta emendativa 53.3, l'oratore registra la diffusa convergenza sulla necessità di sopprimere l'articolo evidentemente sup-

portata dalla convinzione che lo sconto sul prezzo dei libri superiore al 5 per cento danneggia gravemente le piccole librerie e in definitiva gli stessi consumatori.

Il senatore PECORARO SCANIO *(IU-Verdi-Com)* precisa che le proposte emendative del suo Gruppo 55.0.1 e 55.0.2 sono dirette entrambe ad istituire il marchio di qualità per i prodotti agro alimentari, ma differiscono esclusivamente per quanto riguarda le modalità di copertura finanziaria.

Il senatore MANINETTI *(UDC)* dà conto dell'emendamento 56.0.1 sottolineando che le polizze assicurative poliennali non tutelano affatto l'interesse dei consumatori, dato che sono sempre possibili rincari successivi alla stipula e pertanto è necessario prevedere, come temperamento, la possibilità di recesso annuale dal contratto.

Il senatore PARAVIA *(AN)* dà quindi conto dell'emendamento 62.0.1 diretto a specificare che le disposizioni concernenti i cittadini e i consumatori debbono essere riferite anche alle persone giuridiche.

Dati per illustrati anche tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 45 a 62, nonché l'emendamento Tit.1 e l'unico ordine del giorno, ha quindi la parola il relatore BANTI *(Ulivo)* per dar conto delle proprie proposte emendative che sottintendono tutte la finalità di quella che si potrebbe chiamare «manutenzione del testo», data la complessità del provvedimento in esame che dipende non solo dalla eterogeneità della materie trattate ma anche dalla stratificazione degli interventi durante l'*iter* legislativo. Ricorda infatti che l'originario testo presentato dal Governo è stato poi notevolmente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e, da ultimo, recenti vicende ed interventi normativi ulteriori si sono sovrapposti alle disposizioni in corso di esame. Di qui l'esigenza di coordinare le tante disposizioni oggetto di quella stratificazione normativa, attraverso un approfondito dibattito. In primo luogo, preannuncia di voler ritirare l'emendamento 1.25 diretto alla abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 32 del 1998 sull'orario di servizio dei distributori di carburante. Riguardo all'articolo 2, il Relatore sottolinea la necessità di un approfondito dibattito che tenga conto in particolare delle osservazioni contenute nel parere emesso dalla Commissione Igiene e Sanità nonché delle preoccupazioni emerse già nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento circa la dispensazione dei farmaci da banco e OTC. A tale proposito, richiama l'attenzione sulla proposta di stralcio presentata dal senatore Manzione che a differenza delle proposte di mera soppressione dell'articolo, consentirebbe di affrontare nel merito la tematica nell'ambito di uno specifico disegno di legge che tuttavia sarebbe inevitabilmente competenza di altra Commissione. Rimane comunque l'ineludibile necessità di definire compiutamente la materia, anche se, per quanto riguarda la vendita dei farmaci da banco al di fuori delle farmacie,

sussiste ormai un consenso generalizzato. Preannuncia pertanto che chiederà ai presentatori di ritirare quegli emendamenti riferiti all'articolo 2 che vanno ad incidere sulla normativa concernente il Servizio sanitario nazionale, mentre proposte migliorative per la vendita dei farmaci da banco potranno essere comunque, a suo avviso, oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Con riferimento agli emendamenti soppressivi dell'articolo 53, fra i quali c'è anche una sua proposta, precisa che senz'altro è condivisibile la necessità di difendere le piccole librerie. Ma più in generale rende noto che è in corso di definizione una proposta organica di riforma del settore dell'editoria che comporta la valutazione di questioni molto complesse che si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla multimedialità e che pertanto necessita di una disciplina non solo organica, ma soprattutto in linea con la normativa comunitaria.

Tutte le altre proposte emendative da lui presentate come relatore hanno lo scopo, come già precisato, di raccordare quelle discrasie nel testo che si sono via via determinate. A tale proposito, ricorda che il senatore Bordon, illustrando i propri emendamenti (di identico tenore a quelli del senatore DAmico), ha evidenziato la necessità di ripristinare il testo originario presentato dal Governo e che è stato successivamente oggetto di numerose modifiche non sempre coerenti.

Esprime quindi l'auspicio che continuando lungo lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto i lavori di questa Commissione, si possano esaminare le diverse proposte emendative con l'obiettivo di pervenire ad un testo il più possibile condiviso ma che soprattutto riesca a fornire le risposte da tempo attese dalle varie categorie economiche e sociali che, al di là delle proteste inevitabili, hanno bene evidenziato un profondo dibattito da affrontare concretamente per addivenire alle soluzioni più corrette.

Il senatore SANTINI *(DCA-PRI-MPA)* chiede al Relatore di anticipare la propria posizione in merito alla contrarietà espressa dalla categoria degli spedizionieri sulle proposte emendative 6.1, 6.2 e 6.3.

Il relatore BANTI *(Ulivo)*, premesso che il tema potrà essere affrontato diffusamente in sede di esame degli emendamenti, ritiene tuttavia che anche gli spedizionieri rientrino nella categoria più generale degli intermediari.

Rispondendo alla sollecitazione del senatore PARAVIA *(AN)*, il sottosegretario BUBBICO precisa di aver precedentemente rinunciato a intervenire in sede di replica, con l'intenzione di esprimere compiutamente la posizione del Governo sulle singole proposte emendative nel corso del prosieguo dell'esame di merito.

Il presidente SCARABOSIO, essendosi conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti e dell'unico ordine del giorno presentati al disegno

di legge, in attesa di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni consultate, raccoglie l'orientamento unanime della Commissione di sconvocare l'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, per convocare alle ore 15 una riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

Alle ore 15 è invece convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
TREU

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)» (n. 125)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice ALFONZI *(RC-SE)*, ricordando preliminarmente che la legge n. 29 del 2006 – legge comunitaria 2005 – prevede, all'allegato B, l'obbligo del recepimento, entro il 23 agosto 2007, della direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in materia di «prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)». Si tratta della diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, recepita con il decreto legislativo n. 626 del 1994: pertanto, con lo schema di decreto legislativo all'esame si procede a novellare il decreto legislativo n. 626, adeguandone in primo luogo il titolo, mediante l'integrazione dell'elenco delle direttive ivi contenuto con la direttiva 2004/40/CE. Viene altresì introdotto un nuovo titolo V-*ter* denominato «Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici»; conseguentemente, la rubrica del precedente titolo V-*bis* viene modificata, sostituendo la precedente generica dizione «Protezione da agenti fisici» con l'altra «Protezione da agenti fisici; rumore», tale essendo la materia trattata in tale parte del decreto legislativo n. 626. Tali modificazioni ed integrazioni costituiscono lo specifico contenuto degli articolo 1 e 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo all'esame.

Con il comma 2 dell'articolo 2 si introduce il già ricordato titolo V-*ter*, composto di 8 articoli, integrando, come si è detto, il decreto legislativo n. 626: in particolare, all'articolo 49-*terdecies* si individua il campo di applicazione di tale disciplina, volta a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione, per motivi professionali, ai campi elettromagnetici.

L'articolo 49-*quaterdecies* reca la definizione di campi elettromagnetici, nonché di valori limite di esposizione e di valori di azione, mentre l'articolo 49-*quindecies* fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione applicabili ai campi elettromagnetici riportati, rispettivamente, all'allegato VI-*bis*, lettera A, Tabella 1 e nella lettera B, Tabella 2, dando in tal modo parziale attuazione alla disciplina contemplata nell'articolo 4, comma 2, lettera *b)* della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, che prevedeva l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Salute, per quanto attiene alla definizione dei limiti di esposizione e al regime di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti per ragioni professionali ai campi elettromagnetici.

La direttiva 2004/40/CE – prosegue la relatrice – precisa peraltro nelle premesse che l'ambito di applicazione della normativa in essa contenuta è circoscritto esclusivamente agli effetti a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici, restando quindi esclusi dal novero di tale disciplina i profili connessi agli effetti a lungo termine di tali fattori di rischio; sarebbe conseguentemente opportuno puntualizzare tale circostanza nello schema di decreto in titolo.

L'articolo 49-*sexdecies* introduce l'obbligo per il datore di lavoro di disporre, con cadenza almeno quinquennale, l'effettuazione – da parte di personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994 – della valutazione dei rischi derivanti dalla esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 626: al comma 5 sono altresì dettagliatamente indicati gli elementi ai quali il datore di lavoro presta particolare attenzione in sede di valutazione del rischio. Tale disposizione riproduce alla lettera l'elencazione contenuta all'articolo 5, comma 2 della direttiva 2004/40/CE. In proposito, la relatrice sottolinea la necessità di valorizzare, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, le forme attive di prevenzione intraprese dal datore di lavoro.

L'articolo 49-*septdecies* individua le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio, stabilendo che a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-*sexdecies,* qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 49-*quindecies* siano superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 49-*sexdecies* possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione, devono inoltre essere indicati

con un'apposita segnaletica e l'accesso a tali aree è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

Il riferimento al valore limite di esposizione contenuto nell'articolo 49-*septdecies* – osserva la relatrice – rischia però di risultare poco utilizzabile ai fini della messa a punto di azioni incisive di prevenzione, atteso che tale parametro risulta di difficile misurazione, mentre le misure di salvaguardia della salute dei lavoratori nei confronti di questo specifico rischio possono essere più utilmente dimensionate sulla base del valore di azione**.**

L'articolo 49-*octodecies* stabilisce che il datore, in relazione agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti prevista dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

L'articolo 49-*novodecies* stabilisce che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 49-*quindicies*, comma 1, prevedendo altresì che la sorveglianza sanitaria venga effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore, decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-*sexdecies*.

La relatrice, dopo aver ribadito, anche relativamente alla disposizione contenuta nel predetto articolo 49-*novodecies*, la necessità di imperniare tale disciplina essenzialmente sul valore di azione, osserva che, nell'eventualità in cui il medico competente disponga la sorveglianza sanitaria con periodicità più ridotta rispetto a quella annuale, il datore di lavoro debba indicare i motivi specifici di tale decisione nell'ambito del documento di valutazione dei rischi.

Proseguendo nell'esposizione del contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame, la relatrice ricorda quindi che nel caso in cui la sorveglianza sanitaria rilevi in un lavoratore l'esistenza di un danno alla salute, il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell'articolo 49-*sexdecies*.

L'articolo 49-*vicies* prevede l'istituzione e l'aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio da parte del medico competente.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo all'esame individua specifiche sanzioni penali per la violazione delle nuove previsioni normative, integrando gli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 626, mentre l'articolo 4 introduce la clausola di cedevolezza in relazione a quanto disposto all'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 5 reca una clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della disciplina prevista nello schema di decreto in titolo, ed infine l'articolo 6, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva, fissa al 30 aprile 2008 la data di entrata in vigore del decreto.

Lo schema di decreto legislativo all'esame risulta, nel complesso, conforme alle disposizioni recate dalla disciplina comunitaria di cui costituisce il recepimento: in particolare, sono assolutamente conformi alla direttiva 2004/40/CE gli articoli 49-*terdecies*, 49-*quaterdecies*, 49-*quindecies* (tabelle comprese), mentre l'articolo 49- *sexdecies*, al comma 1, nel prescrivere che il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano, è in linea con la formulazione di cui all'articolo 3, comma 3 della Direttiva 2004/40, che consente agli Stati membri di usare norme e linee guida scientificamente fondate fino a quando norme europee standardizzate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto concerne valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.

Sempre l'art. 49-*sexdecies*, al comma 4, parla di «cadenza almeno quinquennale» per la misurazione, la valutazione ed il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, laddove la Direttiva parlava di «intervalli idonei». Al comma 6, lo stesso articolo determina una «cadenza almeno quinquennale» per l'attività di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, sempre per quanto attiene ai campi elettromagnetici, in luogo del regolare aggiornamento previsto dall'articolo 4, comma 6 della Direttiva europea.

L'articolo 49-*septdecies*, sulle misure di prevenzione e protezione, a sua volta, corrisponde all'articolo 5 della Direttiva 2004/40, pur in una formulazione leggermente diversa. Il comma 1 della 49-*septdecies* è sostanzialmente conforme alla disciplina europea, salvo l'omissione dei «principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CE» espressamente menzionati dalla Direttiva 2004/40.

Il nuovo articolo 49-*octodecies* disciplina in maniera articolata un principio enunciato genericamente dall'articolo 7 della Direttiva, mentre l'articolo 49-*novodecies*, sulla sorveglianza sanitaria, ed il 49-*vicies*, sulle cartelle sanitarie e di rischio, trattano ciò che la Direttiva, all'articolo 8, rimette al diritto ed alla prassi nazionali.

Le sanzioni di cui all'articolo 3, infine, rispondono alla prescrizione dell'articolo 9 della direttiva, che parla di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La relatrice Alfonzi conclude il proprio intervento prospettando l'opportunità di disporre una serie di audizioni informali, presso l'Ufficio di Presidenza, di autorità pubbliche e di esperti, al fine di acquisire ulteriori elementi cognitivi in ordine ai profili tecnici sottesi alla disciplina in esame.

Il presidente TREU conviene con la proposta da ultimo formulata dalla relatrice, riservandosi di individuare in fase successiva l'elenco specifico degli auditi.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto interministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157 (n. 152)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Il relatore ADRAGNA *(Ulivo)* osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame modifica la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo, posta dal regolamento di cui al decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 157. Tale Fondo è stato istituito in base all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale aveva consentito che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, venissero definite, per le categorie e settori di impresa e per gli enti ed aziende, pubblici e privati, erogatori di servizi di pubblica utilità, sprovvisti del medesimo sistema, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nell'àmbito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi.

Il Fondo in oggetto, finanziato con contribuzione a carico dei datori e dei lavoratori interessati, scade il 1º luglio 2010, come previsto all'articolo 14 del decreto interministeriale n. 157, e provvede, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto interministeriale n. 157: a contribuire al finanziamento di programmi formativi; al finanziamento di specifici trattamenti in favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito – in forma rateale o, su richiesta del lavoratore e secondo specifici criteri, in unica soluzione – ed al versamento, per il periodo di tempo corrispondente, della contribuzione pensionistica alla competente gestione previdenziale.

Gli assegni straordinari – riconosciuti ai lavoratori nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo – sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi e, in ogni caso, non oltre il 1º luglio 2010, fino al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. Possono rientrare nel beneficio in esame solo i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione suddetta entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori sono ammessi entro la data del 1º luglio 2010 agli interventi a carico del Fondo, fermo restando che, per gli assegni straordinari summenzionati, oltre tale termine cessa comunque l'erogazione.

Lo schema di decreto in esame – prosegue il relatore – interviene proprio sui profili temporali di durata del Fondo, novellando l'articolo 5 e l'articolo 14 del decreto interministeriale n. 157.

Tali novelle sostituiscono la data summenzionata del 1º luglio 2010 con quella del 30 giugno 2020, con riferimento sia alla scadenza del Fondo sia al termine per l'ammissione ai benefici ordinari e per l'erogazione dei ratei degli assegni straordinari.

La relazione illustrativa dello schema osserva che tali modifiche temporali – le quali recepiscono gli accordi del 31 maggio 2005 tra le organizzazioni sindacali del settore del credito – consentono, tra l'altro, il godimento, per l'intero periodo dei 60 mesi, dell'assegno straordinario, cosa che, in base all'attuale regolamento, non sarebbe possibile già per i soggetti ammessi al beneficio dopo il 1º luglio 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 135)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio.)

Riferisce la senatrice SERAFINI *(Ulivo)*, la quale rileva che lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/23/CE finalizzata ad introdurre norme sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Fa presente che l'atto introduce una disciplina volta a tener conto della normativa nazionale già in vigore, nonché ad assicurare il pieno coinvolgimento, nella fase applicativa, delle regioni. Inoltre, giudica positivamente la previsione di un'interazione con gli organismi comunitari, attraverso ad esempio la trasmissione di un'apposita relazione con cadenza triennale.

Si sofferma poi su alcune premesse recate nella direttiva oggetto di attuazione, peraltro richiamate nella relazione illustrativa del Governo allo schema di decreto in esame, a suo avviso particolarmente significative. Nello specifico, si tratta della premessa n. 2, che evidenzia come la disponibilità di tessuti e cellule umani dipenda dalla generosità dei cittadini; della n. 3, che richiama l'esigenza di favorire campagne di promo-

zione e sensibilizzazione; della n. 11, secondo cui la normativa in esame non disciplina la ricerca che fa uso di tessuti e cellule umani per fini diversi dall'applicazione al corpo umano, come la ricerca *in vitro* o su modelli animali; della n. 18, che mette in luce la rilevanza della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, nonché il contributo del settore pubblico e del settore *no profit*.

Si tratta – rileva la relatrice – di un provvedimento di particolare rilievo perché interviene in un settore della medicina in rilevante ascesa, introducendo una chiara regolamentazione nel rispetto della sicurezza e della dignità dei soggetti coinvolti. Con particolare riguardo alla donazione degli organi, ella prosegue, appare del resto assai pressante l'esigenza, da un lato, di promuovere atti di generosità da parte dei cittadini e, dall'altro, di prescrivere in tutte le fasi il rispetto di rigorose norme di condotta, onde evitare il diffondersi di malattie infettive o comportamenti a rischio.

Relativamente all'articolo 3, che reca le principali definizioni ricorrenti nel testo, esso sancisce, fra l'altro, che l'istituto dei tessuti possa essere individuato in un'unità ospedaliera avente natura pubblicistica, in un settore di un servizio trasfusionale previsto dalla normativa vigente o in una struttura sanitaria senza fini di lucro autorizzata ai sensi della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione assistita.

L'articolo 4 individua le autorità responsabili per l'attuazione della disciplina in esame: si tratta del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome, del Centro nazionale per i trapianti (CNT) e del Centro nazionale sangue (CNS). A questi si dovrebbe peraltro aggiungere, ad avviso della relatrice, l'Istituto superiore di sanità al quale l'articolo 10 attribuisce compiti in materia di registri degli istituti dei tessuti.

L'approvvigionamento ed il controllo dei tessuti e delle cellule umane – demandati a personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, oltre che di idonea formazione ed esperienza professionale – sono svolti sulla base di modalità specificamente autorizzate dalle regioni e dalle province autonome, in conformità alle prescrizioni contenute in apposito decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con i medesimi enti territoriali (articolo 5).

Prosegue indi sottolineando che l'attività degli istituti dei tessuti è subordinata al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte delle regioni e province autonome, sulla base di linee-guida per l'accreditamento e, in particolare, della verifica del rispetto dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti stessi, come definiti in sede di Conferenza permanente Stato-regioni (articolo 6).

Anche le ispezioni e le misure di controllo spettano alle regioni e alle province autonome, che possono tuttavia avvalersi del supporto del CNT e del CNS (articolo 7).

Fra le disposizioni caratterizzanti il provvedimento in esame, segnala altresì l'articolo 8, riguardante la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente, e viceversa, dei tessuti e delle cellule. Al riguardo, prosegue la relatrice, l'individuazione delle misure necessarie è demandata ad apposito

decreto, emanato con il concerto dell'Economia, volto a recepire direttive tecniche europee in materia. In proposito, sarebbe a suo avviso opportuno precisare che l'adozione del citato decreto debba essere di competenza dal Ministero della salute. Sarebbe altresì a suo giudizio auspicabile che la medesima specificazione venisse apportata anche all'articolo 16, comma 1, nonché all'articolo 28, comma 1.

Ad un decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, è rimessa poi la definizione delle prescrizioni riguardo la sicurezza nell'importazione ed esportazione di cellule e tessuti (articolo 9).

Rileva inoltre che gli istituti dei tessuti sono tenuti a dotarsi di un registro delle loro attività e a trasmettere una relazione annuale alle regioni, al CNT, al CNS e all'ISS. A loro volta, le regioni e le province autonome sono chiamate ad istituire un registro degli istituti dei tessuti operanti negli ambiti di rispettiva spettanza, mentre presso il CNT, il CNS e l'ISS, in ragione delle rispettive competenze, è istituito un registro nazionale. Segnala peraltro che la direttive europea, come anche richiamato dallo schema di decreto legislativo in esame, sancisce la tenuta, a livello europeo, di una rete di registri nazionali degli istituti dei tessuti.

Il provvedimento in esame introduce inoltre all'articolo 11 un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi gravi conseguenti all'applicazione terapeutica di tessuti e cellule umane. La relatrice osserva al riguardo che, in aggiunta a quanto previsto nella direttiva oggetto di recepimento, lo schema di decreto specifica che in tale tipo di reazione avversa grave occorra includere anche la cessazione della funzione desiderata del tessuto valutata mediante *follow-up*.

Relativamente alla modalità con cui avviene la donazione di tessuti e cellule, l'articolo 12 stabilisce che essa è volontaria e gratuita. Il Governo non ha pertanto ritenuto di recepire la norma, che la direttiva contemplava come facoltativa, di riconoscere al donatore la corresponsione di un'indennità strettamente limitata al rimborso delle spese sostenute o degli inconvenienti risultanti dalla donazione.

Fa poi presente che, in materia di donazione è altresì sancita l'esigenza del rispetto della normativa riguardante il consenso informato e l'espressione di volontà (articolo 13). Non manca poi un riferimento alla necessità di assicurare la protezione dei dati personali (articolo 14), anche se in proposito potrebbe essere a suo giudizio opportuno individuare la fonte cui demandare la specificazione delle prescrizioni elencate in via di principio al comma 2.

Particolare attenzione, ella rileva, è altresì rivolta all'introduzione di un sistema di qualità fondato sui principi di buona prassi da parte dei singoli istituti di tessuti, in ordine al quale l'articolo 16 rinvia all'adozione di due differenti decreti, entrambi volti a recepire direttive tecniche europee in materia. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno meglio chiarire la distinzione contenutistica dei due atti e, a tal fine, invita a tener presente che la direttiva oggetto di recepimento opera, all'articolo 16, paragrafo secondo, il rinvio ad un solo atto comunitario per la definizione di norme

atte ad individuare i requisiti tecnici del sistema di qualità, e non a due distinti come lascerebbe intendere l'Atto in esame.

Relativamente ai requisiti richiesti dal responsabile individuato da ciascun istituto, essi sono previsti dall'articolo 17. Al riguardo, osserva che è richiesto il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, ovvero in scienze biologiche, nonché un'esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.

I requisiti di qualificazione professione del personale degli istituti sono oggetto dell'articolo 18.

Sempre in tema di sicurezza, gli istituti di tessuti sono tenuti ad assicurare che i processi di lavorazione si svolgano in condizioni controllate, che il materiale utilizzato, l'ambiente di lavoro, l'organizzazione, la convalida e le condizioni di controllo siano conformi alle disposizioni vigenti (articolo 20), nonché che i procedimenti connessi con lo stoccaggio siano adeguatamente documentati (articolo 21). Inoltre, sono chiamati a garantire, da un lato, la conformità dell'etichettatura, della documentazione e del confezionamento alle prescrizioni in materia (articolo 22) e, dall'altro, il rispetto delle norme riguardanti il trasporto e la distribuzione (articolo 23).

Previa autorizzazione della regione e della provincia autonoma, gli istituti possono concludere accordi scritti con terzi nei casi in cui è necessario avvalersi di interventi esterni che influiscano sulla qualità e sicurezza (articolo 24).

Con l'articolo 25 si dettano norme per l'istituzione di un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani finalizzato ad assicurare la richiamata tracciabilità, mentre l'articolo 26 dispone che il Ministero della salute presenti alla Commissione europea una relazione sulle attività svolte in attuazione del decreto in esame.

L'articolo 27 stabilisce specifiche sanzioni per la violazione delle norme in esame, mentre l'articolo 28 demanda ad appositi decreti il recepimento di disposizioni europee volte ad assicurare l'adeguamento dei requisiti tecnici (riguardanti l'accreditamento degli istituti, l'approvvigionamento di tessuti o cellule, la selezione dei donatori ed altri aspetti ivi elencati) al progresso tecnico e scientifico.

Infine, l'articolo 29 stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non deriveranno nuovi oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 30 introduce la cosiddetta clausola di cedevolezza, volta a far sì – nel rispetto dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione – che le disposizioni relative ad ambiti di competenza legislativa regionale si applichino sin tanto che gli enti territoriali non avranno adottato le rispettive norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1517) ***Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri;

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il relatore TOMASSINI *(FI)*, intervenendo in sede di replica, dopo aver premesso alcune considerazioni riguardo l'esigenza di un miglioramento del testo approvato dalla Camera, nel senso di evitare la dispersione delle risorse, ribadisce la necessità di individuare precisi criteri di allocazione.

Il sottosegretario ZUCCHELLI esprime condivisione rispetto alle considerazioni del relatore.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 1.

La senatrice VALPIANA *(RC-SE)* illustra l'emendamento 1.1, mettendo in evidenza l'opportunità di destinare risorse all'impiego dei moderni defibrillatori ad onda bifasica, la cui maggiore efficacia è attestata dalla letteratura scientifica. Specifica inoltre che l'emendamento 1.2 è finalizzato ad una migliore formulazione del testo.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* illustra gli emendamenti 1.3 e 1.5, sottolineandone la congruità rispetto alle finalità dei disegni di legge in esame e le caratteristiche di chiarezza insite nelle rispettive formulazioni.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* illustra l'emendamento 1.4, finalizzato a porre adeguatamente in evidenza il vantaggio derivante da un'ampia possibilità di impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE). Si sofferma poi sulla finalità di migliorare la qualità testuale alla base della formulazione dell'emendamento 1.6.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario ZUCCHELLI esprime parere conforme sugli emendamenti appena illustrati. Suggerisce peraltro una riformulazione dell'emendamento 1.3, nel senso di sostituire le parole: «delle patologie cardiovascolari» con le seguenti: «da arresto cardiaco», al fine di rendere maggiormente preciso il testo in esame.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* accetta di riformulare l'emendamento 1.3 secondo quanto suggerito dal sottosegretario Zucchelli.

Interviene sugli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 2 la senatrice VALPIANA*(RC-SE)*, soffermandosi in primo luogo sull'emendamento 2.1, volto alla più ampia diffusione della consapevolezza della popolazione sull'uso del defibrillatore. Riguardo all'emendamento 2.2, sottolinea come esso sia finalizzato ad una più razionale definizione dei soggetti deputati alla formazione. Si sofferma quindi sull'importanza del riconoscimento, da parte del Ministero della salute, delle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, recato dall'emendamento 2.3. Prosegue rilevando come l'emendamento 2.7 sia volto a garantire una periodicità dei corsi di formazione e, nell'illustrare l'emendamento 2.10, esprime alcune considerazioni sull'importanza di una definizione valida per l'intero territorio nazionale delle finalità e dei contenuti dei programmi formativi.

Interviene per illustrare l'emendamento 2.14 il presidente MARINO sottolineandone la finalità di ampliare l'offerta formativa. Annuncia peraltro di riformulare il medesimo emendamento, inserendo al termine dello stesso le parole: «riconosciute con apposito decreto del Ministro della salute». Dà infine per illustrato l'emendamento 2.5.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* ritira gli emendamenti 2.4, 2.8 e 2.11.

Interviene sull'emendamento 2.6 il senatore GRAMAZIO *(AN)*, il quale si sofferma sull'opportunità di una disciplina che consenta la partecipazione dei soggetti operanti nel settore del volontariato. Prosegue illustrando l'emendamento 2.9, teso a garantire un incisivo apporto del Ministero della salute nella definizione dei programmi di formazione e di addestramento degli operatori, nonché nell'accreditamento dei soggetti operanti con tali finalità.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.14 e 2.10. Invita al ritiro degli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6, 2.9, 2.12 e 2.13. Invita inoltre alla trasformazione dell'emendamento 2.3 in ordine del giorno. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.7.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* ritira l'emendamento 2.13.

Il sottosegretario ZUCCHELLI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* ritira gli emendamenti 2.6 e 2.9.

La senatrice VALPIANA *(RC-SE)*, intervenendo sugli emendamenti 3.1, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13 e 3.15, ne mette in evidenza la comune finalità di ampliare le possibilità di utilizzo dei defibrillatori.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* illustra l'emendamento 3.2, rilevando come esso possa concorrere a garantire la qualità dei percorsi formativi. Dà quindi conto dell'emendamento 3.12, volto ad introdurre una specificazione riguardo ai soggetti che devono essere in possesso della certificazione di idoneità per l'utilizzo dei defibrillatori. Illustra infine l'emendamento 3.14, sottolineando la necessità di una adeguata definizione dell'ambito di responsabilità degli operatori.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* ritira l'emendamento 3.3 e illustra inoltre gli emendamenti 3.5 e 3.8, quest'ultimo finalizzato ad una più rigorosa definizione dei percorsi formativi.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* illustra gli emendamenti 3.4, 3.6 e 3.9, sottolineandone la valenza ai fini di una adeguata garanzia della preparazione degli operatori.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15. Si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 3.6 e 3.9, invitando ad accogliere le proposte 3.5 e 3.8, da lui sottoscritte. Invita altresì al ritiro degli emendamenti 3.4 e 3.7.

La senatrice VALPIANA *(RC-SE)* ed il senatore GRAMAZIO *(AN)* ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.7 e 3.4.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, dopo aver espresso alcune brevi considerazioni circa l'opportunità di non prevedere una durata eccessivamente lunga delle certificazioni di idoneità all'uso del defibrillatore da parte del personale non medico, da sommare alla predisposizione di percorsi volti all'aggiornamento degli operatori stessi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Si esprime infine favorevolmente sugli emendamenti 3.2 e 3.15.

La senatrice VALPIANA *(RC-SE)* illustra innanzitutto l'emendamento 4.1, che risponde alle medesime finalità delle proposte presentate all'articolo 3, ed in particolare il 3.1. Quanto all'emendamento 4.4, esso intende sopprimere il comma 2 dell'articolo 4, atteso che è a suo avviso preferibile che la gestione dei dati degli iscritti al registro dei soccorritori sia affidata direttamente alle regioni.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* dà conto dell'emendamento 4.2, che, nel richiedere la trasmissione dei registri dei soccorritori al Dipartimento della protezione civile, assicura l'opportuno coinvolgimento di quest'ultimo organismo. Relativamente all'emendamento 4.5, si tratta di prevedere che nel registro in esame si dia menzione anche degli eventuali rinnovi della certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE.

L'emendamento 4.0.1 intende assicurare una disciplina uniforme a livello nazionale riguardante l'attività degli autisti soccorritori.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* richiama le finalità dell'emendamento 4.3, identico al 4.2 testé illustrato, rispondente all'esigenza di assicurare che il Dipartimento della protezione civile venga a conoscenza dei registri dei soccorritori. Dà poi per illustrati gli emendamenti 4.6 e 4.0.2.

Il sottosegretario ZUCCHELLI dà per illustrato l'emendamento 4.7.

Ha indi la parola il relatore TOMASSINI *(FI)*, il quale esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.4, favorevole sull'emendamento 4.7, raccomanda l'accoglimento delle proposte 4.2, 4.5 e 4.0.1 da lui presentate, identiche, rispettivamente, agli emendamenti 4.3, 4.6 e 4.0.2. In seguito ad una precisazione della senatrice VALPIANA, il relatore si riserva di valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento 4.0.1, in relazione alla terminologia utilizzata nel testo.

Il sottosegretario ZUCCHELLI si esprime in senso favorevole alle proposte emendative 4.1, 4.2 (identica al 4.3), 4.5 e 4.6 e in senso contrario agli emendamenti 4.4 e 4.0.1 (identico al 4.0.2). Quanto a quest'ultima proposta, dichiara la propria disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti ivi recati. Invita conclusivamente ad accogliere l'emendamento 4.7, presentato dall'Esecutivo.

Dopo che il sottosegretario ZUCCHELLI ha dato per illustrato l'emendamento 5.1, il senatore IOVENE *(SDSE)* si sofferma sulle proposte 5.2, 5.19 e 5.20, che richiamano questioni già emerse nel corso della discussione generale.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* dà conto degli emendamenti 5.3, 5.6, 5.8, 5.11 e 5.13. Quanto in particolare al 5.11, ritiene opportuno demandare ad apposito decreto ministeriale l'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali sono collocati i DAE.

La senatrice VALPIANA *(RC-SE)* illustra la *ratio* degli emendamenti presentati, evidenziando in particolare la scelta di razionalizzare i luoghi e le strutture nei quali sono presenti i DAE, sulla base della probabilità di evenienza di arresti cardio-circolatori. In quest'ottica sono state escluse le scuole e le università. Riguardo alla scelta di sopprimere la lettera *e)* del comma 1 (emendamento 5.16), ritiene preferibile che la dotazione di DAE presso strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali sia decisa in sede di organizzazione dei medesimi eventi.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* dà per illustrati gli emendamenti 5.5, 5.7, 5.9, 5.12 e 5.14.

Il presidente MARINO dà a sua volta per illustrato l'emendamento 5.10.

Il relatore TOMASSINI *(FI)* esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, contrario sulle proposte 5.2, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23, invitando ad accogliere gli emendamenti 5.3 (identico al 5.4 e al 5.5), 5.6 (identico al 5.7), 5.8 (identico al 5.9 e al 5.10), 5.11 (identico al 5.12) e 5.13 (identico al 5.14).

Il sottosegretario ZUCCHELLI si esprime in senso conforme al relatore.

In sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6, il relatore TOMASSINI *(FI)* si sofferma sull'emendamento 6.1, con il quale si chiarisce che tutti coloro che intendono far uso dei DAE devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118.

Il senatore GRAMAZIO *(AN)* dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Ha indi la parola il senatore TOMASSINI *(FI)*, il quale invita la Commissione ad accogliere gli identici emendamenti 6.1 e 6.2.

Il sottosegretario ZUCCHELLI esprime parere conforme al relatore.

Dopo che la senatrice VALPIANA *(RC-SE)* ha dato per illustrato l'unico emendamento riferito al titolo del disegno di legge in esame (Tit. 1), intervengono il relatore TOMASSINI *(FI)* e il sottosegretario ZUCCHELLI che esprimono parere favorevole su tale proposta.

Il presidente MARINO avverte che non sono ancora giunti i prescritti pareri dalle Commissioni consultate e che pertanto non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito dell'esame è indi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINO avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani è integrato con l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 134, recante schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Inoltre, comunica che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1517

Art. 1.

1.1

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, dopo le parole: «automatici esterni» *inserire le seguenti:* «ad onda bifasica».

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: «e automatici» *aggiungere le seguenti:* «ad onda bifasica».

1.2

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei quali ne è prevista la detenzione» *con le seguenti:* «all'interno dei quali ne è prevista la dotazione».

1.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le situazioni e gli eventi dove la collaborazione dei DAE potrebbe incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le situazioni e gli eventi dove la collaborazione dei DAE potrebbe incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità delle patologie cardiovascolari».

1.4

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le situazioni e gli eventi dove la collaborazione dei DAE potrebbe incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità delle patologie cardiovascolari».

1.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Basic Life Support Defibrillation (BLSD)» *con le seguenti:* «Supporto Vitale di base - defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation - BLSD)».

1.6

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «Basic Life Support Defibrillation (BLSD)» *con le seguenti:* «Supporto Vitale di base - defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation - BLSD)».

Art. 2.

2.1

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «permettere l'utilizzo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «divulgare il più possibile tra la popolazione la conoscenza dell'utilità dell'uso dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio nonché di permetterne l'utilizzo in piena sicurezza».

2.14 (testo 2)

MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università, nonché, previo accreditamento ai sensi del comma 3, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione, le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario, riconosciuti con apposito decreto del Ministro della salute».

2.14

MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università, nonché, previo accreditamento ai sensi del comma 3, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione, le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario».

2.2

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, anche in collaborazione con le università, con le associazioni scientifiche e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso, realizzano i corsi di cui all'articolo 1, comma 2».

2.3

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 2, dopo le parole: «le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro», *aggiungere le seguenti:* «riconosciute con apposito decreto dal Ministro della salute,».

2.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «dell'emergenza e del soccorso» *inserire le seguenti:* «le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario».

2.5

MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'emergenza e del soccorso» *aggiungere le seguenti:* «le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario».

2.6

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'emergenza e del soccorso», *inserire le seguenti:* «le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario».

2.7

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, sono avviati con cadenza almeno annuale in ogni azienda sanitaria locale e sono rivolti a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, anche tramite corsi tenuti in collaborazione con le sedi universitarie e con le scuole secondarie superiori, rivolti agli studenti degli ultimi anni.».

2.8

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti» *inserire le seguenti:* «dal Ministero della salute».

2.9

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 3, dopo le parole: «dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti» *inserire le seguenti:* «dal Ministero della salute».

2.10

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 3, sostituire le parole: «dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti:* «con decreto del Ministro della salute da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.11

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «dalle Regioni e dalle» *con le seguenti:* «sentite le Regioni e le».

2.12

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «dalle Regioni e dalle» *con le seguenti:* «sentite le Regioni e le».

2.13

POLLEDRI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 2».

Art. 3.

3.1

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «idoneità» *con la seguente:* «formazione».

Conseguentemente, al comma 3 e alla rubrica, sostituire la parola: «idoneità» *con la seguente:* «formazione».

3.2

POLLEDRI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il rilascio della certificazione è subordinato al superamento di una prova pratica e/o teorica che valuti la preparazione dei candidati secondo quanto stabilito dalle linee guida di cui all'articolo 1, comma 2.».

3.3

TOMASSINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa ed è concessa dalle regioni tramite le Aziende Sanitarie Locali od ospedaliere, sedi di centrali operative 118 competenti per territorio; tale autorizzazione ha validità di 5 anni.».

3.6

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa ed è concessa dalle regioni tramite le Aziende Sanitarie Locali od ospedaliere, sedi di centrali operative 118 competenti per territorio; tale autorizzazione ha validità di 5 anni.».

3.7

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «cinque anni».

3.8

TOMASSINI

Sopprimere il comma 2.

3.9

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Sopprimere il comma 2.

3.10

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

3.11

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Sopprimere il comma 3.

3.12

POLLEDRI

Al comma 3, dopo le parole: «non medico» *inserire le seguenti:* «o comunque privo di formazione universitaria nel settore sanitario».

3.13

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al di fuori dei casi di emergenza o che intenda divenire istruttore nei corsi di formazione».

3.14

POLLEDRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'operatore che somministra lo *shock* elettrico con il defribillatore semiautomatico è responsabile esclusivamente della esecuzione della manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente.».

3.15

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero della salute, in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle potenzialità e uso dei defibrillatori, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.».

Art. 4.

4.1

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, dopo le parole: «dei soccorritori» *inserire la seguente:* «certificati».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Copia degli stessi registri sono trasmessi al dipartimento della protezione civile».

4.3

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Copia degli stessi registri sono trasmessi al dipartimento della protezione civile».

4.4

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Sopprimere il comma 2.

4.5

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli eventuali successivi rinnovi».

4.6

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli eventuali successivi rinnovi».

4.7

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Autisti soccorritori)

1. L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato specifico di qualificazione, è abilitato a svolgere le attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento e all'utilizzo dei DAE.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce entro 180 giorni dall'entrata in vigore del seguente provvedimento i criteri per la formazione di queste figure professionali, i contesti operativi, le attività e competenze, i requisiti formativi e le caratteristiche dei corsi di formazione e di aggiornamento».

4.0.2

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Autisti soccorritori)

1. L'autista soccorritore è l'unico operatore che, a seguito dell'attestato specifico di qualificazione, è abilitato a svolgere le attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento e all'utilizzo dei DAE.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce entro 180 giorni dall'entrata in vigore del seguente provvedimento i criteri per la formazione di queste figure professionali, i contesti operativi, le attività e competenze, i requisiti formativi e le caratteristiche dei corsi di formazione e di aggiornamento».

Art. 5.

5.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *aggiungere le seguenti:* «e con le Amministrazioni di volta in volta interessate».

5.2

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «particolare riferimento» *aggiungere le seguenti:* «, in ordine di priorità,».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «e della polizia municipale,» *inserire le seguenti:* «, mezzi della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino e Speleologico,».

5.4

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «e della polizia municipale,» *inserire le seguenti:* «, mezzi della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino e Speleologico,».

5.5

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «trasporto degli infermi,» *inserire le seguenti:* «, mezzi della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino e Speleologico,».

5.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e i mezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile».

5.7

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e i mezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile».

5.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso».

5.9

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere le seguenti parole:* «e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso».

5.10

MARINO

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso».

5.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:* «Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome provvedono con decreto ad aggiornare ed integrare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare il DAE.».

5.12

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente:* «Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome provvedono con decreto ad aggiornare ed integrare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare il DAE.».

5.13

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le lettere da b) *ad* h).

5.14

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le lettere da b) *ad* h).

5.15

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* «e mezzi di trasporto».

5.16

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.17

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole:* «ricreativa, ludica o».

5.18

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5.19

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La dotazione di DAE per le strutture di cui alla lettera *h)*, comma 1, del presente articolo, avviene senza oneri per lo Stato e interamente a carico delle strutture in oggetto fatte salve le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, comma 1».

5.20

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le erogazioni di cui al comma 1 vengono assegnate, in assenza di personale medico, previa identificazione da parte della struttura beneficiaria di uno o più addetti accreditati, o in corso di accreditamento, con i programmi di formazione di cui all'articolo 1, comma 2».

5.21

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con le medesime modalità e procedure stabilite al comma 1, si provvede, con cadenza annuale, ad aggiornare ed integrare l'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i DAE.».

5.22

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono indicate le strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e le grandi strutture commerciali e industriali, che hanno l'obbligo di dotarsi di DAE, nonché i criteri e le modalità di dotazione degli stessi, senza oneri a carico dello Stato.».

5.23

POLLEDRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna Regione e Provincia autonoma istituisce, presso l'assessorato alla salute, l'elenco dei luoghi, strutture e mezzi di trasporto dotati di DAE ai sensi del comma 1 e dei relativi soggetti, in possesso della certificazione di idoneità di cui all'articolo 3 o comunque abilitati all'utilizzo del DAE, responsabili della corretta manutenzione del defibrillatore. Le Regioni e Province autonome assumono ogni iniziativa atta a consentire ai cittadini il tempestivo accesso all'elenco di cui al precedente periodo in caso di bisogno, a tal fine promuovendone anche la pubblicazione nei luoghi o strutture di maggiore afflusso».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusi» *con la seguente:* «compresi».

6.2

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusi» *con la seguente:* «compresi».

Tit 1.

VALPIANA, EMPRIN GILARDINI

Al titolo, sostituire le parole: «in ambiente extraospedaliero» *con le seguenti:* «sul territorio».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Dettori.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1511) ***SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche***

(852) ***SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1511, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 852 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 852, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1511 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1511, sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il presidente SODANO avverte che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul disegno di legge n. 1511. Successivamente è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 852, vertente sulla stessa materia, sul quale invita la senatrice De Petris a riferire.

La relatrice, senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)*, riferisce sul disegno di legge n. 852 che, nel suo unico articolo, propone di modificare la legge n. 189 del 2004 che già contiene il divieto di utilizzo per fini commerciali di pelli o pellicce di cani o gatti. Con il comma 1, lettera a), si prevede di aggiungere le foche al divieto già previsto per le pelli di cani e gatti, estendendolo anche ai prodotti derivati; la lettera b), inoltre, mira ad accrescere le funzioni dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Stante l'identità delle tematiche trattate, propone la congiunzione del disegno di legge n. 852 con il disegno di legge n. 1511, auspicando un rapido *iter* di tali provvedimenti.

Il senatore Antonio BATTAGLIA *(AN)*, nel concordare con la relatrice circa l'esigenza di un rapido esame dei disegni di legge in questione, ritiene utile che si possa pervenire ad un testo unificato degli stessi.

La Commissione conviene sulla congiunzione dei disegni di legge nn. 852 e 1511.

Il PRESIDENTE propone di affidare al relatore l'elaborazione di un testo che recepisca le indicazioni normative contenute nei disegni di legge nn. 852 e 1511.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1298) ***SODANO ed altri. – Princìpi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente***

(1652) ***PIGLIONICA. – Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalita'urbanistica e immobiliare***

(1691) ***RONCHI ed altri. – Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalita'urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1298, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1652 e 1691 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1652 e 1691, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1298 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1298, sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il presidente SODANO avverte che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul disegno di legge n. 1298. Successivamente sono stati presentati i disegni di legge nn. 1652 e 1691, vertenti sulla stessa materia, sui quali invita il relatore a riferire alla Commissione.

Il relatore, senatore BELLINI *(SDSE)*, riferisce congiuntamente sui disegni di legge n. 1652 e n. 1691, che prevedono l'introduzione di una legge-quadro recante principi fondamentali per il governo del territorio, materia che, a parte talune modifiche, risulta sostanzialmente disciplinata ancora dalla legge urbanistica del 1942. In considerazione delle trasformazioni intercorse in tale arco di tempo e tenuto conto altresì del mutato assetto di competenze determinato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001,

si avverte ora l'esigenza di configurare una legge-quadro di riferimento su queste tematiche.

Entrambi i disegni di legge mettono in risalto i concetti dello sviluppo sostenibile e della riconversione ecologica, mirando altresì al superamento delle differenze tra usi pubblici ed usi privati nella pianificazione, anche allo scopo di risolvere talune problematiche presenti nella procedura di esproprio. Inoltre, gli strumenti di pianificazione sono disciplinati in modo tale che gli usi pubblici e privati assumono un valore di indicazione, senza generare diritti e doveri per i proprietari. Un ulteriore concetto innovativo è quello della perequazione urbanistica che fissa i diritti edificatori in cambio della cessione dei suoli, mentre, pur nel rispetto degli attuali *standard* urbanistici, si delinea un collegamento con i vari strumenti di programmazione e pianificazione.

Dopo aver evidenziato che ulteriori aspetti apprezzabili sono rappresentati dalla disciplina delle cosiddette abitazioni sociali e dal principio di contenimento del consumo del suolo, si sofferma su alcune differenze tra i due disegni di legge. Il disegno di legge n. 1691 prevede all'articolo 2 le linee fondamentali per l'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, riguardanti, ad esempio, la pianificazione urbanistica ed il consumo del territorio. Inoltre, nell'articolo 3, al comma 1, lettera c), si pone in risalto il principio di prevenzione e precauzione per la riduzione dei danni ambientali.

Il disegno di legge n. 1652, anziché accorpare in un unico articolo i principi fondamentali in materia, li disciplina all'interno delle varie disposizioni, come, ad esempio, il valore dell'efficienza energetica che si rinviene nell'articolo 11, comma 1, lettera e). Inoltre, in tale disegno di legge sono trattati la qualità del territorio rurale (articolo 18), la tutela degli insediamenti storici (articolo 19), nonché la valutazione integrata dei piani e dei programmi di governo del territorio (articolo 22).

Propone infine la congiunzione dei disegni di legge nn. 1652 e 1691 con il disegno di legge n. 1298, in quanto tutti vertenti sulla medesima tematica, fermo restando che si dichiara sin da ora disponibile a valutare la presentazione di ulteriori disegni di legge che intendono intervenire sulla materia del governo del territorio.

Il PRESIDENTE, in considerazione della complessità della materia trattata dai disegni di legge in questione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni che dia l'opportunità di raccogliere il contributo dei soggetti istituzionali ed imprenditoriali, delle autonomie locali e delle varie associazioni ambientaliste e di categoria. Inoltre, al termine di questa fase, potrà essere utile la costituzione di un comitato ristretto allo scopo di predisporre un testo unificato.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)* coglie l'occasione per esprimere il suo orientamento personale ad una nuova riforma urbanistica che consideri non solo il territorio urbano, così come avvenuto in passato, ma anche il territorio inteso come area vasta. Inoltre, l'esame dei disegni di legge

all'ordine del giorno può consentire di trovare le modalità più opportune per coordinare la materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio, annoverata tra quelle oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, con la materia del governo del territorio che rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e regioni.

Il senatore Antonio BATTAGLIA *(AN)*, nel prendere atto della disponibilità manifestata dal relatore a valutare anche ulteriori disegni di legge che saranno presentati sulla medesima tematica, ritiene che il governo del territorio costituisca una materia complessa che dovrebbe essere oggetto di una profonda revisione. In particolare, una linea di intervento dovrebbe riguardare la semplificazione degli strumenti di pianificazione e programmazione.

Il senatore MUGNAI *(AN)*, nell'associarsi a quanto evidenziato dal senatore Ronchi circa l'esigenza di un coordinamento tra le materie della tutela dell'ambiente e quella del governo del territorio, rileva che una società complessa come quella attuale necessita di una semplificazione delle procedure amministrative. In tal senso, occorre evitare un ulteriore irrigidimento delle normative esistenti. Anche per tali considerazioni, ritiene pertanto che sia opportuno un ampio ciclo di audizioni per consentire di acquisire tutti gli orientamenti utili per la revisione di tale complessa disciplina, nonché la formazione di un apposito comitato ristretto.

Il senatore CONFALONIERI *(RC-SE)* ritiene che la Commissione debba raccogliere la sfida di aprire una concreta riflessione sulla riforma della materia urbanistica che dagli anni 60 non ha subito alcun aggiornamento, fatta eccezione per gli interventi di tipo frammentario che si sono stratificati con il tempo. Uno degli aspetti da esaminare con più attenzione è quello legato all'individuazione dei principi fondamentali del governo del territorio che salvaguardino l'identità urbanistica del Paese, evitando differenziazioni tra le varie realtà territoriali.

Concorda quindi con lo svolgimento di un ciclo di audizioni e con la costituzione di un comitato ristretto, fermo restando che la trattazione di tali disegni di legge dovrebbe costituire uno degli impegni prioritari della Commissione,

Il PRESIDENTE ritiene che la riforma della disciplina urbanistica rappresenti una priorità del Paese, necessaria a superare le varie incongruenze che si sono accumulate nel corso del tempo, come, ad esempio, lo scarso valore cogente dei piani territoriali di coordinamento delle province.

La Commissione conviene quindi con la proposta di congiunzione dei disegni di legge nn. 1652 e 1691 con il disegno di legge n. 1298, nonché con lo svolgimento di un ciclo di audizioni in sede informale, in attesa

della costituzione di un apposito comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato di tali disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» (n. 141)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BARBATO *(Misto-Pop-Udeur)*, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo rilevando innanzitutto che esso reca norme per l'attuazione della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. La normativa recata dallo schema in esame, difatti, mira a fornire una soluzione giuridica efficace rispetto alle questioni della prevenzione e della repressione dell'inquinamento provocato dalle navi e del risarcimento dei danni conseguenti.

Illustra quindi i contenuti del provvedimento facendo presente che il sistema di controllo e di repressione da questo introdotto va ad affiancare la tutela di tipo civilistico e risarcitorio introdotta dalla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi e dalla Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti dal medesimo inquinamento.

Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire indicazioni e chiarimenti in ordine alla esatta portata dell'articolo 5 dello schema in esame e al suo rapporto con la normativa dettata in tema di deroghe dalla direttiva 2005/35/CE.

L'articolo 13 dello schema in titolo prevede che i controlli sul rispetto delle disposizioni da questo recate sono effettuati in coordinamento con il comandante del porto. Al riguardo, va osservato che l'attribuzione al comandante del porto di funzioni di direzione, anziché di coordinamento, sembrerebbe in linea con l'articolo 23 della legge n. 979 del 1982, che riconosce al comandante del porto le prerogative di direzione per la sorveglianza finalizzata alla prevenzione degli inquinamenti da idrocarburi e da sostanze nocive, nonché con l'esigenza di affidare la direzione dell'accertamento delle violazioni ad un'autorità in possesso di conoscenze tecniche specialistiche.

Invita, infine, la Commissione ad esprimere un parere favorevole, ferma restando la necessità di acquisire i chiarimenti richiesti al Governo relativamente all'articolo 5 e di valutare attentamente l'opportunità di attribuire al comandante del porto funzioni di direzione delle attività di cui all'articolo 13.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore FERRANTE *(Ulivo)* fa presente che appare opportuno che la Commissione esprima parere favorevole raccomandando al Governo di far sì che la nuova normativa non segni un arretramento rispetto alla situazione attuale, che vede la disciplina nazionale rivestire un carattere di maggior rigore, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, rispetto al diritto comunitario.

Il senatore Antonio BATTAGLIA *(AN)* osserva che appare senz'altro possibile esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore MUGNAI *(AN)* rileva che sarebbe utile disporre di ulteriori chiarimenti in ordine alla portata delle deroghe previste dall'articolo 5 dello schema in esame.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)*sottolinea la necessità di raccomandare al Governo di mantenere e rafforzare il maggior livello di tutela ambientale che caratterizza attualmente la normativa nazionale rispetto a quella comunitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi» (n. 145)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SCARPETTI *(Ulivo)*, riferisce alla Commissione sullo schema di decreto in titolo rilevando che esso recepisce la direttiva 2005/33/CE sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, prevedendo una serie di modifiche ed integrazioni a disposizioni contenute nel titolo III della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, il provvedimento in esame introduce limiti in ordine all'impego dei combustibili per uso marittimo con riferimento ad alcune zone o circostanze e limiti specifici, concernenti il tenore di zolfo, per l'immissione sul mercato dell'olio *diesel* marino e del gasolio marino.

Invita quindi la Commissione ad esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Si apre la discussione.

Il senatore FERRANTE *(Ulivo)* rileva che il provvedimento in esame merita senz'altro una valutazione positiva, giacché esso prevede un abbattimento del tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo; appare op-

portuno, peraltro, raccomandare al Governo la previsione di una griglia temporale che consenta di pervenire gradualmente al divieto generale di utilizzo di combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento.

Il senatore MUGNAI *(AN)* chiede chiarimenti in ordine alla effettiva capacità dei motori presenti sulle navi attualmente circolanti di impiegare un combustibile che presenti le caratteristiche imposte con il provvedimento in esame.

Il relatore, senatore SCARPETTI *(Ulivo)* osserva che le navi che oggi costituiscono la flotta circolante sono senz'altro in grado di utilizzare un combustibile che rispetti i limiti fissati con il decreto in esame.

Il senatore Antonio BATTAGLIA *(AN)*, dopo aver sottolineato la necessità di valutare in modo approfondito la questione delle emissioni che saranno rilasciate in atmosfera dalle navi più vecchie al momento dell'utilizzo del combustibile prescritto con il provvedimento in esame, fa presente che occorre raccomandare al Governo di prestare la massima attenzione ai problemi provocati alla salute e alla qualità della vita dei cittadini dalle emissioni che quotidianamente si registrano in porti come quello di Termini Imerese.

Il senatore RONCHI *(Ulivo)* invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti sulla possibilità di disciplinare con il provvedimento in esame sia la complessiva materia delle emissioni rilasciate dalle navi nei porti, sia l'individuazione dell'autorità competente ad imporre alle stesse navi, nel ricorrere di determinate condizioni o situazioni, il ricorso ad un determinato combustibile o ad una determinata fonte di alimentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SODANO propone, anche in considerazione dei risultati della Conferenza nazionale sui mutamenti climatici e dell'approssimarsi della Conferenza di Bali, di avviare un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi al 2012.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di sottoporre al Presidente del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'audizione di rappresentanti dell'ENEL, prevista per la seduta odierna, avrà luogo in altra seduta.

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO RUSSO

Il presidente SODANO avverte che, domani, giovedì 20 settembre, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 avrà luogo nell'aula della Commissione agricoltura e produzione agro-alimentare un incontro tra le Commissioni 13ª e 9ª e una delegazione del Comitato per le politiche agro-alimentari ed ittiche e del Comitato per le risorse naturali e per la tutela dell'ambiente dell'Assemblea Federale della Federazione russa.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 19 settembre 2007

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANZELLA

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22)
(Parere alla 9ª Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VEGAS *(FI)*, informando preliminarmente come in data 4 luglio 2007, la Commissione europea abbia presentato la proposta di regolamento che riforma la OCM vitivinicola (COM (2007) 372 def.), raccogliendo le indicazioni emerse nel lungo dibattito preparatorio che, a partire dallo scorso settembre e sulla base della comunicazione «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile» (COM (2006) 319), ha coinvolto le principali istituzioni UE.

La nuova OCM sarà dotata di un bilancio di circa 1,3 miliardi di euro all'anno (pressoché gli importi attuali), di cui una parte consistente (da 620 milioni di euro per la campagna 2008-2009 a 830 milioni di euro per la campagna 2014-2015) sarebbe suddivisa tra i diversi Stati membri produttori per applicare i loro programmi di sostegno. La dotazione di bilancio messa a disposizione di ogni Stato membro produttore di vino sarebbe calcolata in funzione di criteri obiettivi (quota dello Stato membro in termini di superfici, di produzione e di cronologia delle spese).

Le misure ammissibili all'interno dei programmi di sostegno sono: promozione nei mercati dei paesi terzi (la Commissione propone di aumentare notevolmente, portandolo a 120 milioni di euro all'anno, il bilancio dedicato a queste azioni); ristrutturazione e riconversione dei vigneti; vendemmie anticipate (distruzione dei grappoli d'uva ancora immaturi per ridurre a zero la produzione del vigneto interessato; fondi mutualistici (di assistenza ai produttori che tentano di premunirsi contro le fluttuazioni del

mercato); e assicurazione sul raccolto (aiuto per mantenere i redditi dei produttori quando questi sono penalizzati da catastrofi naturali, da fenomeni climatici, da malattie o da parassiti).

Secondo le stime della Commissione, continua il relatore, la Spagna otterrebbe più del 30 per cento dei fondi comunitari previsti per questi programmi (196 milioni di euro nel 2009, di cui 38 milioni di euro per la promozione nei paesi terzi, e 261 milioni nel 2014), precedendo l'Italia (il 26,7 per cento, ossia 166 milioni nel 2009, 224 milioni nel 2014) e la Francia (23,2 per cento del totale, 145 milioni di euro nel 2009 e 194 milioni nel 2014). Vengono poi il Portogallo (30,7 milioni di euro nel 2009), la Romania (23 milioni di euro nel 2009), la Germania (15,7 milioni di euro), la Bulgaria (11,9 milioni di euro nel 2009), l'Ungheria (11,5 milioni di euro), la Grecia (10,4 milioni di euro nel 2009) e l'Austria (5,6 milioni di euro nel 2009).

Peraltro, in sede di pre-esame della riforma, la delegazione italiana aveva raccomandato che per la distribuzione dei fondi fra gli Stati membri produttori non si seguisse un criterio meramente quantitativo (calcolato dunque per superfici piantate a vigna e per volume della produzione) e si tenesse pienamente conto delle specificità nazionali. La Commissione europea ha ribadito il proprio impegno a prevedere un adeguamento specifico per il nostro paese all'atto di procedere alla ripartizione dei fondi.

Inoltre, la Commissione prevede di aumentare di 3 milioni di euro all'anno i fondi destinati alla promozione, nel mercato interno, dei vini che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, nonché dei vini di vitigni nobili. Questi fondi serviranno anche a finanziare nuove campagne d'informazione dell'UE sul «consumo moderato e responsabile» di vino.

Tra le misure specificamente destinate allo sviluppo delle aree coltivate a vite, la Commissione individua in particolare: l'insediamento dei giovani agricoltori, investimenti per attrezzature tecniche, sostegno alla commercializzazione, formazione professionale, aiuti agro-ambientali, pensionamento anticipato per gli agricoltori che decidono di abbandonare definitivamente l'attività e di trasferire le loro aziende ad altri agricoltori. Per incitare i paesi ad attuare questo tipo di azioni, la Commissione propone un trasferimento di crediti tra il primo pilastro della Politica agricola comune (aiuti diretti e sostegno al mercato) e il secondo pilastro, lo sviluppo rurale. Questi crediti sarebbero vincolati per le regioni vitivinicole, come è stato fatto in altri due settori (il tabacco e il cotone). Gli importi da trasferire passeranno da 100 milioni di euro nel 2009 a 400 milioni di euro dal 2014.

Il sistema che limita i diritti di piantagione, che scadrà alla fine del 2009, dovrebbe venire prorogato fino al 2013. Dal 1º gennaio 2014, la piantagione di vigneti diverrebbe, quindi, libera. L'obiettivo perseguito dalla Commissione consiste nel permettere ai produttori di vino competitivi «di aumentare la loro produzione per riconquistare mercati e ottenerne altri tanto nell'Unione, quanto nei paesi terzi». Tuttavia, la Commissione prevede che le nuove «realtà del mercato e le competenze degli Stati

membri in materia di accesso allo statuto di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta (delimitazione delle zone interessate, istituzione di rendimenti massimi per ettaro e regole più restrittive in materia di produzione, di trasformazione e di etichettatura), assieme alla scomparsa della protezione costituita dalla distillazione sistematica, «limiteranno di fatto l'estensione delle aree coltivate e permetteranno di evitare la sovrapproduzione». La delegazione italiana si era detta invece favorevole a una deregolamentazione che partisse, al più presto, entro dieci anni dall'adozione della riforma. Appoggiata da Francia, Grecia e Portogallo, e pur riconoscendo la necessità di correggere le misure che hanno avuto un impatto negativo, l'Italia aveva sottolineato il fatto che talune misure di mercato, come la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, hanno svolto un ruolo essenziale nel garantire uno standard di qualità adeguato e una riduzione controllata della produzione, come anche nella conservazione ambientale.

Il relatore fa presente che, inoltre, la Commissione propone stanziamenti per 430 milioni di euro nel 2008-2009, 287 milioni nel 2009-2010, 184 milioni nel 2010-2011, 110 milioni nel 2011-2012 e 59 milioni di euro nel 2012-2013 per lo sradicamento di 200.000 ettari di vigneti sull'insieme del periodo (cinque campagne di commercializzazione). Questa superficie di 200.000 ha corrisponderebbe, secondo la Commissione, alla quota delle eccedenze strutturali da eliminare (un anno fa, la Commissione puntava su una superficie di 400.000 ha da sradicare). La Commissione ha ribadito che i viticoltori potranno scegliere di partecipare o meno al programma di sradicamento, con la possibilità di deroghe. Per evitare problemi di carattere sociale e/o ambientale, gli Stati potranno, infatti, ridurre al minimo lo sradicamento, dei vigneti ubicati nelle zone di montagna o in forte declivio, nonché in regioni sottoposte a vincoli ambientali particolari; interrompere lo sradicamento, se la superficie totale cumulativa delle operazioni raggiunge il 10% della loro superficie viticola.

L'Italia, da parte sua, aveva messo l'accento soprattutto sui rischi di deterioramento ambientale e sull'onerosità della misura, che finirebbe per assorbire gran parte del bilancio dell'OCM. In caso di riattivazione temporanea, il programma di estirpazione non dovrebbe comunque costituire la pietra angolare della riforma, essendo accompagnato dal massimo di sussidiarietà, onde consentire agli Stati membri di ridurre gli effetti negativi, specie sul piano ambientale, ed essendo applicabile altresì in tutti gli Stati membri, senza distinzione.

Il relatore precisa, quindi, come la Commissione proponga poi di semplificare le regole di etichettatura per «rispondere ai bisogni dei consumatori e assicurare una maggiore coerenza con la politica di qualità dei vini». A tale proposito, la proposta prevede uno strumento giuridico unico per tutti i vini e, in coerenza con le politiche perseguite dall'OMC, abbandonando la distinzione tra le regole di etichettatura dei vini con o senza denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta. In tale modo, si intende prevedere l'indicazione del vitigno e dell'anno di

raccolta per i vini privi di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta.

La delegazione italiana si era mostrata restia a prevedere la modifica dell'attuale sistema delle indicazioni geografiche e la loro convergenza con il sistema basato sulla dualità DOP-IGP, e aveva chiesto alla Commissione di dare prova di prudenza, evitando di spezzare il delicato equilibrio creatosi in materia. Conseguentemente, la delegazione italiana non si era pronunciata sull'ipotesi di creazione di un registro di indicazioni geografiche.

In materia di pratiche enologiche, la proposta di Regolamento in essere prevede di trasferire alla Commissione il compito, finora lasciato al Consiglio, di approvare le nuove pratiche enologiche o di modificare quelle esistenti (tranne in materia di arricchimento e di acidificazione). La Commissione propone di vietare in futuro lo zuccheraggio dei vini e di mantenere il divieto, nell'UE, di mescolare vini di paesi terzi con vini europei, come anche di mescolare vini di paesi terzi tra loro. Per «proteggere la qualità dei vini», la Commissione propone di mantenere il divieto della sovrappressione delle uve.

In sede di Consiglio, la delegazione italiana (come anche quelle francese, greca e portoghese) si era detta sfavorevole a un trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione, mentre – come del resto un'ampia maggioranza delle delegazioni – si era pronunciata a favore del riconoscimento delle pratiche enologiche dell'OIV.

Il relatore Vegas tiene, quindi, a ricordare che il Commissario europeo all'Agricoltura, Mariann Fischer Boel, aveva illustrato personalmente i contenuti della riforma alle Commissioni agricoltura e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, nella seduta del 17 luglio 2007. In tale occasione, il Commissario aveva sottolineato, in particolare, come la proposta della Commissione sia il frutto di un difficile compromesso tra diverse esigenze nazionali, e come a tutti gli Stati membri produttori di vino sia stato richiesto di sacrificare in parte i propri interessi specifici, nell'interesse di un modello vitivinicolo sostenibile.

I molti parlamentari intervenuti, pur esprimendo apprezzamento per il coraggio e la coerenza dimostrati dalla Commissione europea nel perseguire un progetto di riforma destinato inevitabilmente a generare polemiche e contrasti, non hanno mancato di sottolineare diversi punti di criticità. Più nel dettaglio, le perplessità si sono concentrate: sull'abolizione degli aiuti alla distillazione, che rischia di comportare costi ambientali assai rilevanti; sull'indicazione in etichetta del vitigno e dall'annata per i vini da tavola, che rischia di creare confusione nei consumatori e di indebolire la concezione enologica europea e italiana, profondamente legata al territorio e alla capacità di produrre qualità innanzitutto in vigna e nel corso della trasformazione successiva; sulla necessità di esercitare il massimo controllo possibile sui processi di estirpazione, per evitare che ne venga colpita all'eccesso la cosiddetta viticoltura «eroica», o di montagna; sull'opportunità di potenziare ulteriormente le misure previste per promuo-

vere la produzione vinicola europea, specie verso grandi mercati potenziali come la Russia e la Cina.

I membri della Commissione agricoltura del Parlamento europeo si sono dichiarati globalmente soddisfatti dagli obiettivi della riforma del settore vitivinicolo. Alcuni di loro hanno tuttavia protestato contro taluni cambiamenti chiesti dalla Commissione europea, come lo sradicamento massiccio dei vigneti, la soppressione dei meccanismi di gestione di mercato, la liberalizzazione dei diritti di piantagione dopo il 2013, ed anche il divieto di aggiungere zucchero per arricchire il vino. La Commissione agricoltura prevede di adottare nel gennaio 2008 la sua relazione sul vino, che sarà poi esaminata e votata dal PE nel corso della sessione plenaria del febbraio 2008.

Il relatore del PE sulla proposta legislativa di riforma, Giuseppe Castiglione *(PPE-DE, italiano)*, ha ammesso che la Commissione aveva tenuto conto del parere precedente del Parlamento europeo sulla riforma vitivinicola rilevando, al contempo, che «Bisogna giungere a una riforma che vada oltre qualsiasi considerazione nazionale o locale. Siamo in situazione di sovrapproduzione e di diminuzione del consumo, ma i dati sulle esportazioni sono rassicuranti. Dobbiamo investire nel settore e rilanciare la competitività». Egli, considerando nel complesso rassicurante la diminuzione di metà (da 400.000 a 200.000) della superficie di vigneti che si auspica di sradicare, ha preannunciato dibattiti difficili in seno al PE su taluni aspetti della proposta, tra cui il divieto di aggiungere zucchero per arricchire il vino e la soppressione dell'aiuto ai mosti, la soppressione degli aiuti alla distillazione, «che suscita in particolare preoccupazioni ambientali», le pratiche enologiche e la ripartizione delle dotazioni nazionali di cui dovrebbero beneficiare gli Stati membri. Inoltre, secondo Castiglione, le nuove regole di etichettatura «non dovranno creare confusione nella mente dei consumatori».

Forti critiche alla proposta sono invece pervenute dalle organizzazioni europee che difendono gli interessi dei professionisti del settore. Ad esempio, la «Coordination paysanne européenne» (CPE) denuncia la «testardaggine» della Commissione europea, che «va avanti col suo progetto di mondializzazione e di ristrutturazione della viticoltura europea»: proponendo, al tempo stesso, lo sradicamento del 7 per cento dei vigneti europei e la soppressione totale dei diritti di piantagione dal 2013, la Commissione abbandonerebbe qualsiasi volontà di gestione a vantaggio di una ristrutturazione che favorisce un numero ridotto di grosse aziende di produzione, con gravi conseguenze sull'occupazione (viticoltori, salariati di cooperative).

Anche il Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell'UE (COPA) e la Confederazione generale delle cooperative agricole dell'UE (Cogeca), nel respingere questa proposta, hanno accusato la Commissione di voler distruggere il modello tradizionale europeo a vantaggio di un sistema industriale mondiale. A loro avviso, infatti, se può essere considerato accettabile lo sradicamento di vigneti nelle zone non competitive e la soppressione degli aiuti per la distillazione dei vini invenduti, non può es-

sere considerata ricevibile l'opzione della liberalizzazione dei diritti di piantagione nel 2014 e dei metodi di etichettatura dei vini da tavola, in quanto i diritti di piantagione sono regolamentati da decenni e la loro liberalizzazione improvvisa rischia di destabilizzare tutte le aziende, comprese quelle competitive.

I produttori di vini di denominazione d'origine spagnoli, francesi, italiani e portoghesi, da parte loro, chiedono alla Commissione di rivedere la proposta. Essi criticano in particolare la definizione molto vaga della denominazione d'origine secondo cui l'origine delle uve basterebbe per conferire la denominazione d'origine indipendentemente dal luogo di trasformazione delle uve in vino. Questa proposta non viene considerata accettabile perchè rimetterebbe in discussione oltre 200 anni di storia, fondati su un legame forte con la terra e sul rifiuto di una vinificazione fatta a centinaia o migliaia di chilometri dalla zona di raccolta del vino.Le organizzazioni di produttori di vini di qualità respingono altresì la proposta di liberalizzazione delle piantagioni dal 2014, che potrebbe provocare un aumento di un milione di ettari dei vigneti europei dedicati alle denominazioni d'origine. Pertanto, la libertà di piantare rischia di destabilizzare il mercato dei vini con denominazione d'origine, che non saranno più protetti contro la sovrapproduzione, comportando un crollo dei prezzi e, in una prospettiva di medio termine, l'abbandono degli sforzi qualitativi.

Dal loro punto di vista, l'industria e il settore del commercio europeo dei vini si sono dichiarati moderatamente soddisfatti della proposta della Commissione, che costituisce una base solida di negoziato per arrivare alla riforma approfondita necessaria per assicurare la competitività e lo sviluppo durevoli del settore viticolo europeo. Il Comitato europeo delle imprese vinicole (CEEV), che rappresenta l'industria e il settore del commercio dei vini nell'UE, si è rallegrato in particolare del fatto che la Commissione abbia tenuto conto, nella proposta, dell'inutilità e dei costi notevoli delle misure attuali di gestione del mercato, dei bisogni di adattamento delle produzioni per rispondere alle aspettative del mercato, della necessità di una maggiore ambizione, se si vogliono conquistare nuovi consumatori e nuovi mercati.

Il relatore conclude la sua illustrazione facendo notare che l'atto in questione, da considerarsi condivisibile per quanto riguarda l'impianto complessivo, contiene alcuni elementi critici che sarebbe opportuno segnalare e, auspicabilmente, correggere. Basti pensare, a tale proposito, al già citato problema dello zuccheraggio dei vini, avallato da Paesi «forti» come la Francia e la Germania, che potrebbe comportare conseguenze non lievi, soprattutto per la viticoltura del meridione italiano.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIRFATTI *(DCA-PRI-MPA)*, nel condividere pienamente l'impostazione della relazione testé illustrata, tiene a sottolineare, in via preliminare, il rilievo della materia che l'atto comunitario in questione si propone di disciplinare: con l'organizzazione del mercato vitivinicolo

da parte dell'Unione Europea, si rischia, oltre che di ristrutturare un settore primario dell'agricoltura comunitaria, di intaccare le caratteristiche tipiche della produzione nazionale italiana in nome di sedicenti principi di globalizzazione.

Ne consegue, a suo avviso, la necessità di porre estrema attenzione all'elaborazione di un atto che, proprio perché formulato nella veste di regolamento, è suscettibile di incidere, una volta approvato definitivamente, in maniera diretta nell'ordinamento italiano.

Sotto tale profilo, risulta indispensabile che l'Italia ponga la massima attenzione alla tutela delle qualità specifiche dei vini tipici, che, come è noto, rappresentano un fiore all'occhiello della propria produzione agricola.

L'oratore ritiene, pertanto, che, proprio a motivo della necessità di preservare l'importante patrimonio enologico nazionale, con i relativi interessi economici ad esso collegati, occorra pervenire ad un adeguato approfondimento dei vari aspetti critici del provvedimento, così come, peraltro, evidenziati con precisione dal relatore.

Segue un breve intervento del PRESIDENTE, che ricorda come la missione caratteristica, in tale frangente, della Commissione delle politiche dell'Unione Europea consista nel predisporre un parere che tenga conto dei profili di proporzionalità e sussidiarietà della proposta comunitaria all'esame.

La senatrice BONFRISCO *(FI)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dai precedenti oratori, ribadisce l'opportunità di un ponderato approfondimento della regolamentazione che le Istituzioni comunitarie si accingono ad adottare, essenzialmente in ragione del fatto che tale regolamentazione intende toccare un settore produttivo di assoluta pregnanza e che richiede, quindi, la massima salvaguardia.

A suo avviso, risulterà prioritario, in particolar modo, cercare di capire quali saranno le ricadute, soprattutto dal punto di vista economico, di una riforma di ampia portata del mercato vitivinicolo europeo per l'Italia, considerato che esso è un Paese affermatosi, a livello mondiale, per l'alta qualità dei vini prodotti.

Egualmente utile potrà risultare la comprensione delle conseguenze che saranno provocate da tale riforma della filiera vitivinicola dal punto di vista, più generale, del contesto di complessiva liberalizzazione dei mercati mondiali.

Proprio per tale motivo, conclude l'oratore, sarebbe opportuno prevedere, d'intesa con la Commissione di merito che detiene la competenza primaria dell'atto, possibili audizioni dei vari soggetti, privati e pubblici, che operano nel settore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 19 settembre 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 19 settembre 2007

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dottor Nello Martini, accompagnato dalla dottoressa Veronica Gori e dal dottor Luigi Bozzini.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca, Maresciallo Gianfranco D'Agostino, il dottor Alessandro Ridolfi e la signora Maria Cosola.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Informa altresì che la Commissione ha disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento l'attivazione dell'impianto audiovisivo del circuito interno, limitatamente allo svolgimento dell'audizione prevista all'ordine del giorno.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente TOMASSINI comunica che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi ieri, si è convenuto di proseguire nelle inchieste già attivate dalla Commissione, completando l'*iter* delle relazioni sui sopralluoghi svolti e di programmare ulteriori sopralluoghi che potranno riguardare anche strutture già visitate.

Inoltre, si è avviata una riflessione sulle linee guida per lo svolgimento dei sopralluoghi e l'esame dei successivi schemi di relazione.

Infine, informa che sono stati acquisiti elementi conoscitivi su alcune vicende verificatesi o segnalate presso gli Ospedali civili riuniti di Sciacca, il CTO di Careggi di Firenze, il Policlinico Le Scotte di Siena e l'Ospedale San Paolo di Milano, nonché in merito ad alcuni problemi relativi all'organizzazione sanitaria in provincia di Alessandria.

Seguito dell'inchiesta sulla verifica e lo sviluppo del settore farmaceutico in Italia e sul ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA): audizione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, dottor Nello Martini

Riprende l'inchiesta in titolo, sul cui programma di massima la Commissione aveva convenuto nella seduta del 6 giugno u.s..

Il dottor MARTINI, dopo aver fornito alcuni dati sul mercato farmaceutico mondiale e sulla posizione dell'Italia, si sofferma su alcune criticità riguardanti la mancanza di un piano di investimenti dell'industria farmaceutica, le problematiche legate ai processi registrativi, alla spesa farmaceutica e alla rimborsabilità dei farmaci e riferisce altresì sul tema dei farmaci generici – equivalenti.

Il senatore CURSI richiede ulteriori elementi informativi sui processi registrativi e sulla loro tempistica, svolgendo alcune considerazioni anche sulla esigenza di riconfermare il ruolo dello Stato nel settore farmaceutico.

Il senatore BODINI chiede maggiori ragguagli sulla rimborsabilità dei farmaci e sulla spesa *pro capite* con riferimento agli altri Paesi.

Il senatore BOSONE ritiene utile un maggior approfondimento sulla lentezza dei processi registrativi e sui farmaci generici.

Il senatore MASSIDDA, nell'associarsi alle richieste avanzate dai senatori intervenuti, chiede al soggetto audito di tracciare le differenze tra le agenzie operanti nei diversi Paesi.

Il senatore GRAMAZIO evidenza l'utilità di approfondire il ruolo e le competenze dell'AIFA.

Il senatore CAFORIO ed il presidente TOMASSINI, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, si riservano di inviare ulteriori quesiti al dottor Martini.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato» (n. 130)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale – a suo giudizio – non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimersi in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1680) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(1681) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* illustra il disegno di legge in titolo, il quale non presenta profili critici in termini di costituzionalità; propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» (n. 128)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo; non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità; propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 136)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale – a suo giudizio – non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone, pertanto, di esprimersi in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1249) ***Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute***

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE *(SDSE)* riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, volto a realizzare interventi riconducibili, in via prevalente, a principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché in materia di tutela del lavoro e di professioni. Si sofferma,

in primo luogo, sulle abrogazioni disposte, le quali hanno ad oggetto, in alcuni casi, norme di rango secondario: pur dovendosi ritenere in via generale preferibile evitare di intervenire con fonti di rango primario per l'abrogazione di disposizioni di tale natura, ritiene che in questo caso la scelta debba essere considerata nell'ambito di un complessivo e organico intervento di semplificazione normativa. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune osservazioni: in primo luogo ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a prevedere il coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'adozione di quegli atti che – per la sussistenza di esigenze unitarie – sono attribuiti alla competenza di organi nazionali, garantendo così la partecipazione dei livelli di governo coinvolti in materie di competenza legislativa concorrente. A tale riguardo segnala, in particolare, l'esigenza di prevedere il ricorso a strumenti di leale collaborazione per l'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 3, capoverso 4-*bis*.

In relazione all'articolo 6, poi, emerge l'esigenza di non individuare la fonte normativa regionale per l'istituzione e la regolazione dei registri di cui al medesimo articolo, che non appare conforme all'autonomia statutaria e normativa delle regioni. Occorre inoltre – a suo avviso – chiarire che la conformità dei regolamenti di cui al comma 2 al parere del Garante per la protezione dei dati personali deve essere intesa come limitata ai soli profili concernenti la tutela della riservatezza. Con riferimento al medesimo articolo 6, comma 4, osserva che l'individuazione dei dati personali trattati nei registri stessi e delle operazioni che possono essere svolte sui medesimi, l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai registri e il regime di conoscibilità dei dati, nonché la definizione delle modalità con le quali agli interessati è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dovrebbe trovare la propria fonte di disciplina in un atto idoneo a garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, poiché gli aspetti coinvolti investono diritti fondamentali della persona. Non appare, pertanto, congruo il rinvio operato dal comma 4 al comma 2 che prevede l'adozione di atti delle regioni in materia.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere contrario sull'emendamento 5.1, che demanda a un'intesa da conseguire in Conferenza unificata la definizione di principi fondamentali in materia di polizia mortuaria, che vincolerebbero il legislatore statale;

– parere contrario sull'emendamento 9.0.4, il quale, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali e nel prevedere che una quota di ciascun Fondo sanitario regionale sia destinata a spese per attività di prevenzione, appare invasivo dell'autonomia organizzativa delle regioni;

– parere contrario sull'emendamento 9.0.9 (testo 2), che detta una disciplina di dettaglio dei concorsi per il conferimento delle farmacie, materia che coinvolge competenze delle regioni;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ha quindi la parola il senatore SAPORITO *(AN)* il quale dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione concorda, quindi, con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12ª Commissione:

(1249) ***Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute***: parere favorevole condizionato al testo; in parte favorevole e in parte contrario sugli emendamenti;

alla 13ª Commissione:

(852) ***SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati***: parere favorevole;

(1511) ***SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche***: parere favorevole.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,10.

(1677-A) ***Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TECCE *(RC-SE)* illustra gli ulteriori emendamenti, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Governo, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Parere non ostativo sugli articoli da 1 a 3. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale su parti degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO *(Ulivo)* propone di rendere il parere non ostativo sui primi tre articoli trattati nella seduta di ieri e sui quali non vi sono osservazioni. Ciò potrebbe consentire l'esame degli emendamenti

riferiti ai medesimi articoli, esame sollecitato dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione conviene ed esprime parere non ostativo sugli articoli da 1 a 3 del testo del provvedimento in titolo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)* illustra gli emendamenti in titolo, riferiti agli articoli da 1 a 3, segnalando per quanto di competenza che occorre valutare la proposta 2.12, in relazione allo svolgimento di concorsi per le «farmacie non convenzionate» nonché circa l'attività di vigilanza, prevista a legislazione vigente a carico delle ASL sulle farmacie, e alla possibile estensione di tale attività, con riferimento a tale ulteriore categoria. Occorre acquisire chiarimenti in ordine alle proposte 2.21, in relazione all'operatività delle banche dati richiamate, acquisendo conferma possa procedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, nonché in ordine alle proposte 2.25 e 2.27, in relazione allo svolgimento di attività di vigilanza. Determinano maggiori oneri le proposte 2.22, 2.26 e 2.0.1, quest'ultima priva di quantificazione. Occorre acquisire chiarimenti in ordine alle proposte 3.1, 3.2 e 3.3, in relazione alla previsione di requisiti più specifici inerenti la formazione professionale, acquisendo conferma che la relativa attività propedeutica sia già prevista a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari chiarimenti.

Il presidente MORANDO, stante l'urgenza di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, rileva che, in relazione all'emendamento 2.12, la parte suscettibile di determinare maggiori oneri è quella relativa al comma 5. A tal riguardo, la Commissione potrebbe rendere un parere condizionato al comma 5, fermo restando che, ove pervenisse una riformulazione contenente un meccanismo che escluda maggiori oneri per la finanza pubblica, il parere della Commissione potrebbe essere rivalutato. In relazione agli emendamenti 2.25 e 2.27 non rileva gli estremi per un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta infatti di attività di vigilanza da parte di organismi già esistenti e dunque senza maggiori oneri. Il parere di semplice contrarietà potrebbe essere giustificato al fine di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di verificare la fattibilità operativa di tale proposta. In merito agli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, non rileva profili finanziari critici.

Il senatore FERRARA *(FI)*, in merito all'emendamento 2.12, segnala il rischio che un'eccessiva liberalizzazione da esso recata potrebbe produrre effetti indesiderati su un settore economico rilevante per il Paese,

tenuto inoltre conto che sulla materia si stanno avvicendando numerosi interventi legislativi non sempre coerentemente improntati verso una direzione unitaria. Propone di esprimere avviso contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione su tutto l'emendamento sotto il profilo della programmazione economica.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)* rileva l'opportunità di esprimere avviso di semplice contrarietà sulla proposta 2.21, in quanto volta ad ampliare una banca dati già esistente, nonché avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.22, 2.26 e 2.0.1, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il sottosegretario CASULA conviene con le proposte avanzate dal presidente Morando e dal relatore.

Sulla base del dibattito svolto, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo dagli articoli da 1 a 3 e gli emendamenti relativi a tali articoli, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In ordine agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.22, 2.26 e 2.0.1, mentre è di semplice contrarietà sulle proposte 2.21, 2.25 e 2.27. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione che sulla proposta 2.12 sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 5. Resta rinviato il parere sul testo a partire dall'articolo 4 e quello sui relativi emendamenti».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su parte del testo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MORANDO propone di procedere all'esame del testo e di esaminare prima della fine della seduta, gli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7. Sollecita il Governo a fornire i chiarimenti sull'articolo 4 segnalando l'opportunità di valutare la formulazione di una norma analoga contenuta nel decreto-legge n. 383 del 1999 e la norma che ha trovato già in passato attuazione senza presentare profili critici. Ricorda, infine, che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli articoli fino al comma 8 dell'articolo 13 del testo.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)*, in merito all'articolo 13, comma 8, si dichiara soddisfatto delle risposte offerte dal Governo in base alle quali la soppressione della data (indicata alla lettera *c))* non produce effetti finanziari ma si rileva necessaria a seguito delle nuove procedure di determinazione dei canoni prevista dalla lettera *a)*. Con riferimento ai commi 13, 14 e 15 del medesimo articolo 13, rileva che il mantenimento di residuo in bilancio per l'anno 2004 non appare compatibile con le norme di contabilità di Stato. Sulla scorta dei chiarimenti offerti dal Governo, rileva che non vi sono osservazioni da formulare sugli articoli 14, 20, 21, 25, 26, limitatamente al comma 4, e 28. Sull'articolo 17 anche il Governo concorda con l'opportunità di estendere la clausola di invarianza prevista al comma 8 anche alle disposizioni contenute nel comma 4. Infine, in relazione all'articolo 23, il Governo conferma che possono derivare perdite di gettito e dunque propone di esprimere un avviso condizionato alla soppressione dell'articolo in esame. Sull'articolo 24, il Governo accoglie la proposta avanzata dal relatore di inserire la procedura di parere da parte delle Commissioni competenti per le questioni finanziarie. Infine, sull'articolo 26, comma 5, il Governo ha fornito una nuova quantificazione degli oneri ed ha indicato la cadenza temporale degli stessi limitandola agli anni 2008 e 2009.

Il senatore FERRARA *(FI)* solleva alcune perplessità in merito all'assenza di oneri sostenuta in merito al comma 8 dell'articolo 13. Rileva poi ultronea la proposta avanzata dal relatore di estendere la clausola di invarianza degli oneri dell'articolo 17 anche alle disposizioni di cui al comma 4. Infine, con riferimento all'articolo 23, fa presente che il Governo propone un meccanismo di copertura dei decreti legislativi attuativi mediante il previo reperimento di risorse nella legge finanziaria. Ricorda che tale

meccanismo indiretto di copertura è stato già utilizzato in altri casi analoghi.

Il sottosegretario BUBBICO, in relazione al comma 8 dell'articolo 13, conferma che non vi sono effetti finanziari negativi e che la norma è soltanto finalizzata al maggior utilizzo della rete.

Dopo che il senatore ALBONETTI *(RC-SE)* ha richiesto alcuni chiarimenti al relatore, prende la parola il presidente MORANDO per condividere l'avviso del relatore sull'opportunità di escludere il mantenimento di residui in bilancio relativi all'anno 2004, di cui all'articolo 13, commi da 13 a 15. In relazione ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato suggerisce una formulazione ancora più virtuosa della clausola di invarianza di oneri volta a prevedere che dalle suddette disposizioni non devono derivare riduzioni dei risparmi di spesa previsti dallo schema di DPR attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge n. 296 del 2006. Infine, con riferimento all'articolo 23 propone di condizionare l'avviso favorevole all'introduzione del meccanismo proposto dal Governo e citato dal senatore Ferrara.

Sulla scorta di tali chiarimenti, il relatore MORGANDO illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo dagli articoli 4 a 28 esprime parere non ostativo, reso alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 6, comma 3, dopo le parole «e iscrivono» siano inserite le seguenti «con costi a carico dei soggetti privati»; all'articolo 13, comma 7, lettere a) e b), sia soppressa la parola «pluriennale»; all'articolo 13, ai commi 13 e 15 le parole «triennio 2004-2006» siano sostituite dalle seguenti «biennio 2005-2006»;

all'articolo 17, ultimo comma, le parole da «nuovi o maggiori spese» sino a «a carico del bilancio dello Stato» siano sostituite con le seguenti «riduzioni dei risparmi di spesa previsti dallo schema di DPR attuativo dell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge n. 296 del 2006»; all'articolo 23, il comma 5 sia sostituito dal seguente «I decreti legislativi di cui al presente articolo la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie»; all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole «delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1» siano inserite le seguenti «competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»; che all'articolo 26, al comma 5, ultimo periodo, le parole da «Al relativo onere» fino a «a decorrere dall'anno 2007» siano sostituite dalle seguenti «Al relativo onere pari a euro 1.164.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede». Il parere è sospeso in ordine all'articolo 4, per il quale è stata richiesta la presentazione della relazione tecnica.».

La Sottocommissione approva la proposta del relatore e si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Fa presente che occorre poi acquisire chiarimenti sulle proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 di analogo tenore, in relazione agli effetti del riconoscimento della qualifica di collaboratore restauratore, nonché in ordine alla modifica della disciplina transitoria in materia di riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali di cui al richiamato D.M. n. 420 del 2001. Segnala che occorre valutare la proposta 6.1, nonché le proposte 6.2, 6.3, 6.7, 6.12, 6.13, in relazione alla prevista eliminazione della previsione di cui al comma 11 dell'articolo 6 del testo, circa la persistenza dell'obbligo di contribuzione alla Cassa di appartenenza. Ritiene che occorre altresì valutare le proposte 6.14 e 6.15 che intervengono a limitare l'ambito applicativo del citato comma 11 dell'articolo 6, per cui occorre valutarne gli effetti finanziari. Fa presente altresì che occorre valutare il comma 11 dell'emendamento 6.1, nonché la proposta 6.16, laddove si prevede la prova concorsuale quale unico strumento di accesso al relativo ruolo, acquisendo conferma che a tale estensione dello strumento concorsuale possa farsi fronte con le risorse attualmente vigenti ovvero a carico della contribuzione dei soggetti privati. Segnala poi le proposte, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7, in materia di componentistica di autoveicoli, per le quali occorrono chiarimenti circa l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero dei trasporti nonché in ordine alla natura dell'ente tecnico di omologazione tenuto ai controlli. Segnala, inoltre, la proposta 7.9, analoga all'emendamento 2.25 in materia di previsione dell'attività di vigilanza, sul quale la Commissione ha già espresso un parere di semplice contrarietà. Segnala, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni sui restanti emendamenti sino all'articolo 7.

Il sottosegretario CASULA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Il presidente MORANDO, stante la necessità di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, propone di esaminare comunque gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4 e seguenti in attesa che sul medesimo articolo 4 del testo pervengano i necessari chiarimenti. In merito alla proposta 6.16 propone di condizionare l'avviso favorevole alla previsione di porre a carico dei privati l'onere per la nuova procedura concorsuale ivi prevista. In merito alle proposte 6.0.1 e seguenti chiede al Governo di fornire nella prossima seduta chiarimenti sulla natura dell'ente ivi indicato. Stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rendere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 ad esclusione di quelli aggiuntivi.

Conviene la Sottocommissione.

Il PRESIDENTE rileva che le proposte 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 potrebbero potenzialmente determinare effetti negativi qualora dal riconoscimento della qualifica ivi indicata potessero risultare riconoscimenti retributivi a favore di dipendenti pubblici.

Il senatore FERRARA *(FI)* sulle proposte testé indicate auspica che il Governo possa fornire opportuni chiarimenti in quanto non ritiene che da esse possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Tenuto conto della proposta del Presidente, il relatore MORGANDO *(Ulivo)* rileva l'opportunità di esprimere avviso contrario sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15 in quanto suscettibili di ridurre la contribuzione obbligatoria all'ENASARCO determinando minori entrate contributive per la finanza pubblica. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «In ordine agli emendamenti, relativi agli articoli da 4 a 6, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15. In ordine all'emendamento 6.16, il parere è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, , che dopo le parole «dovrà essere sostenuto un esame» siano inserite le parole «, i cui costi sono a carico dei soggetti privati,». Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino all'articolo 6, ad eccezione che sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 per i quali il parere è sospeso in attesa della presentazione della relazione tecnica sul relativo articolo del testo, nonché sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.7.«.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1725) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO *(Ulivo)*, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
BONADONNA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia» (n. 140): osservazioni favorevoli.

I S T R U Z I O N E (7ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

20ª Seduta

Presidenza della Presidente
PELLEGATTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131): osservazioni favorevoli;

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134): osservazioni favorevoli;

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi» (n. 145): osservazioni favorevoli.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
LIVI BACCI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131): parere favorevole a maggioranza;

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134): parere favorevole a maggioranza;

alla 5ª Commissione:

(1678) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006***: parere favorevole a maggioranza;

(1679) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007***: parere favorevole a maggioranza.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 19 settembre 2007

14ª Seduta

Presidenza della Presidente
BASSOLI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)» (n. 125): osservazioni favorevoli con rilievi.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(14ª - Politiche dell'Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 20 settembre 2007, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater,* comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter,* comma 2, del Regolamento della Camera, del vice presidente della Commissione europea, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia di comunicazione, Margot Wallström, su attualità e prospettive del ruolo dei Parlamenti nell'Unione europea.

COMMISSIONI 5ª, 10ª e 14ª RIUNITE

(5ª - Programmazione economica, bilancio)
(10ª - Industria, commercio, turismo)
(14ª - Politiche dell'Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni V, X e XIV riunite

(V - Bilancio, tesoro e programmazione)
(X - Attività produttive, commercio e turismo)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 20 settembre 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, del vice presidente della Commissione europea, responsabile per le imprese e l'industria, Günter Verheugen, sullo stato di attuazione della Strategia di Lisbona.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 20 settembre 2007, ore 14,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

– Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc.* VII, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).

– Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

– e della petizione n. 388 ad esso attinente.

– NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).

– Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).

– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

– TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

– CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).

– RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).

– Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).

– PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).

– STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).

– QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).

– TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).

– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).

– STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

– CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).

– EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).

– SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).

– Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).

– e delle petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).

– GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).

– e della petizione n. 227 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).

– VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

– SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).

– RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).

– DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) *(Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale

dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BERSELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (1710).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1722).

– BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).

XI. Esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (10).

– MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).

– e della petizione n. 233 ad esso attinente.

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).

– STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari,

amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).

– Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

– RIPAMONTI. – Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1723).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).

– BIANCO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1757).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura» (n. 132).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale – Dipartimento per le politiche antidroga (n. 148).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato» (n. 154).

DIFESA (4ª)

Giovedì 20 settembre 2007, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 20 settembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (1678).

– Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (1679).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

– Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 146).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (n. 129).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato» (n. 130).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 20 settembre 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSSIGA – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).

– Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).

– e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 136).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti» (n. 144).

– Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per l'aviazione civile – ENAC (n. 47).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 20 settembre 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 20 settembre 2007, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

– Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione di rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia. (n. 126).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/28/CE relativa ai principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonchè ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (n. 133).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 135).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 20 settembre 2007, ore 14

Seguito dell'esame della Relazione sui beni confiscati.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 20 settembre 2007, ore 14

Audizione dei Parlamentari Europei, Lilli Gruber e Moreno Sánchez.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 20 settembre 2007, ore 14,30

Audizione di rappresentanti della FISE-Assoambiente.

Audizione di rappresentanti della Federambiente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 8,00